



2023/0077(COD)

12.5.2023

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare la configurazione del mercato dell'energia elettrica nell'Unione europea
(COM(2023)0148 - C90049/2023 - 2023/0077(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Nicolás González Casares

Simboli per le procedure

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di consenso
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(Il tipo di procedura dipende dalla base giuridica proposta dal progetto di legge).

Modifiche a un progetto di legge

Emendamenti del Parlamento presentati in due colonne

Le cancellazioni sono indicate in *grassetto corsivo* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono indicate in *grassetto corsivo* in entrambe le colonne. Il nuovo testo è indicato in *grassetto corsivo nella* colonna di destra.

La prima e la seconda riga dell'intestazione di ciascun emendamento identificano la parte pertinente del progetto di legge in esame. Se un emendamento riguarda un atto esistente che il progetto di legge intende modificare, l'intestazione dell'emendamento comprende una terza riga che identifica l'atto esistente e una quarta riga che identifica la disposizione di tale atto che il Parlamento intende modificare.

Emendamenti del Parlamento sotto forma di testo consolidato

Il testo nuovo è evidenziato in *grassetto corsivo*. Le cancellazioni sono indicate con il simbolo ■ o con la cancellazione. Le sostituzioni sono indicate evidenziando il nuovo testo in *grassetto corsivo* e cancellando o sbarrando il testo sostituito.

In via eccezionale, non vengono evidenziate le modifiche puramente tecniche apportate dai servizi redazionali nella preparazione del testo definitivo.

CONTENUTI

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
DICHIARAZIONE ESPLICATIVA.....	140
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	145

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare la configurazione del mercato dell'energia elettrica nell'Unione europea

(COM(2023)0148 - C90049/2023 - 2023/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2023)0148),

-visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la Commissione ha presentato la proposta al Parlamento (C90050/2023),

-visto l'articolo 294, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

-visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ¹,

-visto il parere del Comitato delle regioni di ... ²,

-tenendo conto degli articoli 40 e 59 del suo Regolamento interno,

-viste le lettere della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,

-vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A90000/2023),

1. Adotta la sua posizione in prima lettura di seguito
2. Invita la Commissione a sottoporre nuovamente la questione al Parlamento qualora sostituisca, modifichi sostanzialmente o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento1

Proposta di regolamento Recital 1

Testo proposto dalla Commissione

(1) Dal**settembre** 2021 si osservano prezzi e volatilità molto elevati nei mercati dell'elettricità. Come indicato dall'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") nella sua valutazione dell'aprile 2022 sulla progettazione del mercato all'ingrosso dell'elettricità nell'UE¹⁷, ciò è principalmente una conseguenza del prezzo elevato del gas, utilizzato come fattore di produzione dell'elettricità.

¹⁷ Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia, ACER's Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, aprile 2022.

Emendamento

(1) Dal**luglio** 2021 si osservano prezzi e volatilità molto elevati nei mercati dell'elettricità. Come indicato dall'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") nella sua valutazione dell'aprile 2022 della struttura del mercato all'ingrosso dell'elettricità dell'UE¹⁷, ciò è principalmente una conseguenza del prezzo elevato del gas, utilizzato come fattore di produzione dell'elettricità. ***Altri fattori, come la manutenzione, i problemi di corrosione e le interruzioni di diversi reattori nucleari, hanno ulteriormente amplificato l'aumento dei prezzi dell'elettricità.***

¹⁷ Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia, ACER's Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, aprile 2022.

Oppure. it

Emendamento2

Proposta di regolamento Recital 4

(4) Il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU²⁰ che introduce misure aggiuntive incentrate sul risparmio energetico, sulla diversificazione delle forniture energetiche e sull'accelerazione dell'introduzione delle energie rinnovabili al fine di porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, compresa la proposta di aumentare l'obiettivo dell'Unione al 2030 per le energie rinnovabili al 45%. Inoltre, la Comunicazione sugli interventi a breve termine nel mercato dell'energia e sui miglioramenti a lungo termine della struttura del mercato dell'energia elettrica²¹, oltre a definire ulteriori misure a breve termine per affrontare i prezzi elevati dell'energia, ha individuato potenziali aree di miglioramento della struttura del mercato dell'energia elettrica e ha annunciato l'intenzione di valutare tali aree al fine di modificare il quadro legislativo.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano REPowerEU, COM(2022)230.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Interventi a breve termine sul mercato dell'energia e miglioramenti a lungo termine della configurazione del mercato dell'elettricità - Linee d'azione, COM(2022) 236 definitivo.

(4) Il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU²⁰ che introduce misure aggiuntive incentrate sul risparmio energetico, sulla diversificazione delle forniture energetiche, **sull'aumento degli obiettivi di efficienza energetica** e sull'accelerazione dell'introduzione delle energie rinnovabili al fine di porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, compresa una proposta per aumentare l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per le energie rinnovabili al 45%. Inoltre, la comunicazione sugli interventi a breve termine nel mercato dell'energia e sui miglioramenti a lungo termine della struttura del mercato dell'elettricità²¹, oltre a definire ulteriori misure a breve termine per affrontare i prezzi elevati dell'energia, ha individuato potenziali aree di miglioramento della struttura del mercato dell'elettricità e ha annunciato l'intenzione di valutare tali aree in vista di una modifica del quadro legislativo.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano REPowerEU, COM(2022)230.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Interventi a breve termine sul mercato dell'energia e miglioramenti a lungo termine della configurazione del mercato dell'elettricità - Linee d'azione, COM(2022) 236 definitivo.

Oppure. it

Emendamento3

Proposta di regolamento Recital 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) mercato ben integrato che si basa sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" adottato nel 2018 e nel 2019²⁶ dovrebbe consentire all'Unione di raccogliere i benefici economici di un mercato unico dell'energia in circostanze **di mercato normali**, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione. L'interconnettività transfrontaliera garantisce inoltre un funzionamento più sicuro, affidabile ed efficiente del sistema elettrico.

Emendamento

(6) mercato ben integrato che si basa sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" adottato nel 2018 e nel 2019²⁶ dovrebbe consentire all'Unione di raccogliere i benefici economici di un mercato unico dell'energia in **ogni** circostanza, **anche durante le crisi dei prezzi dell'elettricità**, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione. L'interconnettività transfrontaliera garantisce inoltre un funzionamento più sicuro, affidabile ed efficiente del sistema elettrico, **ma anche una migliore resilienza agli shock dei prezzi a breve termine; da qui l'urgente necessità per gli Stati membri di rafforzare la loro cooperazione al fine di accelerare tutte le procedure per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di interconnessione elettrica del 15% di cui all'articolo 4, lettera d), punto (1), del regolamento (UE) 2018/1999.**

²⁶ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1; Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.12.2018, pag. 82; Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210; Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22; Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54; Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

²⁶ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1; Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.12.2018, pag. 82; Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210; Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22; Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54; Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

Oppure. it

Emendamento4

Proposta di regolamento Recital 8

(8) Nel contesto della crisi energetica, l'attuale struttura del mercato dell'energia elettrica ha tuttavia rivelato anche una serie di importanti carenze legate all'impatto dei prezzi elevati e volatili dei combustibili fossili sui mercati dell'energia elettrica a breve termine, che espongono le famiglie e le imprese a picchi di prezzo significativi con effetti sulle loro bollette elettriche

(8) Nel contesto della crisi energetica, l'attuale struttura del mercato dell'energia elettrica ha tuttavia rivelato anche una serie di importanti carenze **e conseguenze inattese** legate all'impatto dei prezzi elevati e volatili dei combustibili fossili sui mercati dell'energia elettrica a breve termine, che espongono le famiglie e le imprese a picchi di prezzo significativi con effetti sulle loro bollette elettriche.

Oppure. it

Emendamento5

Proposta di regolamento Recital 11

(11) La riforma della struttura del mercato dell'energia elettrica dovrebbe andare a vantaggio non solo dei consumatori domestici, ma anche della competitività delle industrie dell'Unione, facilitando le loro possibilità di effettuare gli investimenti in tecnologie pulite necessari per realizzare i loro percorsi di transizione verso l'energia zero. La transizione energetica nell'Unione deve essere sostenuta da una solida base produttiva di tecnologie pulite. Queste riforme sosterranno l'elettrificazione a prezzi accessibili dell'industria e la posizione dell'Unione come leader globale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

(11) La riforma del mercato dell'energia elettrica **dovrebbe mirare a ottenere prezzi accessibili e competitivi per tutti i consumatori. In quanto tale**, dovrebbe andare a vantaggio non solo dei consumatori domestici, ma anche della competitività delle industrie dell'Unione, facilitando le loro possibilità di effettuare gli investimenti in tecnologie pulite necessari per raggiungere i loro percorsi di transizione a zero emissioni. La transizione energetica nell'Unione deve essere sostenuta da una solida base produttiva di tecnologie pulite. Queste riforme sosterranno l'elettrificazione a prezzi accessibili dell'industria e la posizione dell'Unione come leader globale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

Oppure. it

Emendamento6

Proposta di regolamento Considerando 12 a (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(12 a) Tuttavia, come ha concluso la Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 03/2023: Integrazione del mercato interno dell'elettricità, il mercato interno dell'elettricità è stato ostacolato dal suo approccio normativo e dal suo debole quadro di governance, con conseguenti ritardi e un sistema di sorveglianza del mercato incompleto. Pertanto, le norme UE che regolano la formazione dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità devono essere rivalutate alla luce della crisi energetica e dell'aumento delle energie rinnovabili.

Oppure. it

Emendamento7

Proposta di regolamento Recital 14

(14) È quindi importante che i mercati infragiornalieri si adattino alla partecipazione di tecnologie rinnovabili variabili come il solare e l'eolico, nonché alla partecipazione della risposta alla domanda dello stoccaggio. La liquidità dei mercati infragiornalieri dovrebbe essere migliorata con la condivisione dei registri degli ordini tra gli operatori di mercato all'interno di una zona di offerta, anche quando le capacità interzonali sono impostate a zero o dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero. Inoltre, l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbe essere fissato più vicino al momento della consegna per massimizzare le opportunità per i partecipanti al mercato di scambiare le carenze e le eccedenze di elettricità e contribuire a una migliore integrazione delle fonti rinnovabili variabili nel sistema elettrico.

(14) È quindi importante che i mercati infragiornalieri si adattino alla partecipazione di tecnologie rinnovabili variabili come il solare e l'eolico, nonché alla partecipazione della risposta alla domanda e dello stoccaggio. La liquidità dei mercati infragiornalieri dovrebbe essere migliorata con la condivisione dei registri degli ordini tra gli operatori di mercato all'interno di una zona di offerta, anche quando le capacità interzonali sono impostate a zero o dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero. Inoltre, l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbe essere fissato più vicino al momento della consegna per massimizzare le opportunità per gli operatori di mercato di scambiare le carenze e le eccedenze di energia elettrica e contribuire a una migliore integrazione delle fonti rinnovabili variabili nel sistema elettrico, ***a condizione che questa misura non abbia un impatto sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, non porti a un aumento delle emissioni di CO2 e faciliti l'integrazione delle energie rinnovabili.***

Oppure. it

Emendamento8

Proposta di regolamento Recital 16

(16) Per garantire un'integrazione efficiente dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili variabili e per ridurre la necessità di generazione di elettricità basata su combustibili fossili nei periodi ***in cui vi è un'elevata domanda di elettricità combinata con bassi livelli di generazione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili variabili***, dovrebbe essere possibile per i gestori dei sistemi di trasmissione progettare un prodotto di peak shaving che consenta alla risposta alla domanda di contribuire a ridurre i picchi di consumo nel sistema elettrico in determinate ore del giorno. Il prodotto di peak shaving dovrebbe contribuire a massimizzare l'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel sistema, spostando il consumo di elettricità nei momenti della giornata in cui la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è maggiore. Poiché il prodotto di peak shaving mira a ridurre e spostare il consumo di elettricità, il campo di applicazione di questo prodotto dovrebbe essere limitato alla risposta ***alla*** domanda. L'acquisto del prodotto di peak shaving deve avvenire in modo da non sovrapporsi all'attivazione di prodotti di bilanciamento che mirano a mantenere stabile la frequenza del sistema elettrico. Per verificare i volumi di riduzione della domanda attivati, il gestore del sistema di trasmissione dovrebbe utilizzare una base di riferimento che rifletta il consumo di elettricità previsto senza l'attivazione del prodotto di peak shaving.

(16) Per garantire un'integrazione efficiente dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili variabili e per ridurre la necessità di generazione di elettricità basata su combustibili fossili in periodi ***dicrisi dei prezzi*** dell'elettricità, dovrebbe essere possibile per i gestori dei sistemi di trasmissione ***e distribuzione*** progettare un prodotto di peak shaving che consenta alla risposta alla domanda di contribuire a ridurre i picchi di consumo nel sistema elettrico in determinate ore del giorno. Il prodotto di peak shaving dovrebbe contribuire a massimizzare l'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel sistema, spostando il consumo di elettricità nei momenti della giornata in cui la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è più elevata. Poiché il prodotto di peak shaving mira a ridurre e spostare il consumo di elettricità, il campo di applicazione di questo prodotto dovrebbe essere limitato alla risposta alla domanda. L'acquisto del prodotto di peak shaving deve avvenire in modo da non sovrapporsi all'attivazione di prodotti di bilanciamento che mirano a mantenere stabile la frequenza del sistema elettrico. Per verificare i volumi di riduzione della domanda attivati, il gestore del sistema di trasmissione dovrebbe utilizzare una base di riferimento che rifletta il consumo di elettricità previsto senza l'attivazione del prodotto di peak shaving. ***Tuttavia, la Commissione, insieme all'ACER e all'ENTSO-E, dovrebbe anche valutare l'impatto sul funzionamento del mercato dell'elettricità dell'introduzione di prodotti di peak shaving da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione al di fuori delle situazioni di crisi dei prezzi dell'elettricità. Questi prodotti dovrebbero contribuire a ridurre la domanda e il prezzo dell'elettricità durante le ore di punta, garantendo al contempo che non distorcano il funzionamento dei mercati del giorno prima, infragiornaliero e di bilanciamento e che non provochino un riorientamento dei servizi di risposta alla domanda verso i prodotti di peak***

shaving.

Oppure. it

Emendamento9

Proposta di regolamento Recital 17

Testo proposto dalla Commissione

(17) Per poter partecipare attivamente ai mercati dell'elettricità e garantire la propria flessibilità, i consumatori vengono progressivamente dotati di sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, in alcuni Stati membri la diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti è ancora lenta. ***Nei casi in cui i sistemi di misurazione intelligenti non sono ancora stati installati e nei casi in cui i sistemi di misurazione intelligenti*** non forniscono un livello sufficiente di granularità dei dati, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero essere in grado di utilizzare i dati provenienti da dispositivi ***di misurazione*** dedicati per l'osservabilità e il regolamento dei servizi di flessibilità, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia. La possibilità di utilizzare i dati dei dispositivi ***di misurazione*** dedicati per l'osservabilità e il regolamento dovrebbe facilitare la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della loro risposta alla domanda. L'uso dei dati provenienti da questi dispositivi ***di misurazione*** dedicati dovrebbe essere accompagnato da requisiti di qualità relativi ai dati.

Emendamento

(17) Per poter partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica e garantire la propria flessibilità, i consumatori vengono progressivamente dotati di sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, in alcuni Stati membri l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti è ancora lenta ***e quindi*** non fornisce un livello sufficiente di granularità dei dati. ***Gli Stati membri dovrebbero accelerare l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, i consumatori dovrebbero avere il diritto di utilizzare/richiedere un dispositivo di misurazione dedicato, indipendentemente dal fatto che siano già dotati di un sistema di misurazione intelligente. Oltre all'utilizzo dei dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti,*** gli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero poter utilizzare i dati provenienti dai dispositivi ***di misurazione*** dedicati per l'osservabilità e il regolamento dei servizi di flessibilità, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia. L'abilitazione all'uso dei dati provenienti da dispositivi di ***misura*** dedicati per l'osservabilità e il regolamento dovrebbe facilitare la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della loro risposta alla domanda. L'uso dei dati provenienti da questi dispositivi di ***misura*** dedicati dovrebbe essere accompagnato da requisiti di qualità relativi ai dati.

Oppure. it

Emendamento10

Proposta di regolamento Recital 19

Testo proposto dalla Commissione

(19) I consumatori e i fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la loro esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Per garantire che i clienti dell'energia in tutta l'UE possano beneficiare appieno dei vantaggi dei mercati integrati dell'elettricità e della concorrenza in tutta l'Unione, è necessario migliorare il funzionamento del mercato a termine dell'elettricità dell'Unione **attraverso l'istituzione di hub virtuali regionali al fine di superare l'attuale frammentazione del mercato e la scarsa liquidità riscontrata in molte zone di offerta. *Gli hub virtuali regionali dovrebbero coprire più zone di offerta, garantendo al contempo un'adeguata correlazione dei prezzi. Alcune zone di offerta potrebbero non essere coperte da un hub virtuale in termini di contributo al prezzo di riferimento dell'hub. Tuttavia, i partecipanti al mercato di queste zone di offerta dovrebbero comunque essere in grado di coprirsi attraverso un hub.***

Emendamento

(19) I consumatori e i fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la loro esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Per garantire che i clienti dell'energia in tutta l'UE possano beneficiare appieno dei vantaggi dei mercati integrati dell'elettricità e della concorrenza in tutta l'Unione, è necessario migliorare il funzionamento del mercato a termine dell'elettricità dell'Unione. **La creazione di hub virtuali regionali *dovrebbe essere valutata come una possibile opzione per contribuire a*** superare l'attuale frammentazione del mercato e la scarsa liquidità riscontrata in molte zone di offerta.

Oppure. it

Emendamento11

Proposta di regolamento Recital 20

(20) Gli hub virtuali dovrebbero riflettere il prezzo aggregato di più zone di offerta e fornire un prezzo di riferimento, che dovrebbe essere utilizzato dagli operatori di mercato per offrire prodotti di copertura a termine. In questo senso, gli hub virtuali non dovrebbero essere intesi come entità che organizzano o eseguono transazioni. Gli hub virtuali regionali, fornendo un indice dei prezzi di riferimento, dovrebbero consentire la messa in comune della liquidità e offrire migliori opportunità di copertura agli operatori di mercato.

(20) Gli hub virtuali **regionali, ove applicati**, dovrebbero **almeno** riflettere il prezzo aggregato di più zone di offerta e fornire un prezzo di riferimento, che dovrebbe essere utilizzato dagli operatori di mercato per offrire prodotti di copertura a termine. In tal senso, gli hub virtuali **regionali** non dovrebbero essere intesi come entità che organizzano o eseguono transazioni. Gli hub virtuali regionali, fornendo un indice dei prezzi di riferimento, dovrebbero consentire la messa in comune della liquidità e offrire migliori opportunità di copertura ai partecipanti al mercato.

Oppure. it

Emendamento12

Proposta di regolamento Recital 21

(21) Per aumentare le possibilità di copertura dei partecipanti al mercato, è necessario ampliare il ruolo della piattaforma unica di assegnazione istituita in conformità al regolamento (UE) 2016/17 della Commissione¹⁹. La piattaforma unica di assegnazione dovrebbe offrire la negoziazione di diritti di trasmissione finanziari a lungo termine tra le diverse zone di offerta e gli hub virtuali regionali. Gli ordini presentati dai partecipanti al mercato per i diritti di trasmissione finanziaria **devono** essere abbinati a un'assegnazione simultanea di capacità a lungo termine interzonale. L'abbinamento e l'allocazione devono avvenire su base regolare, per garantire ai partecipanti al mercato una sufficiente liquidità e, di conseguenza, efficienti possibilità di copertura. I diritti di trasmissione a lungo termine dovrebbero essere emessi con scadenze frequenti (da un mese ad almeno tre anni), in modo da essere allineati con l'orizzonte temporale di copertura tipico dei partecipanti al mercato. La piattaforma unica di assegnazione dovrebbe essere soggetta a monitoraggio e applicazione per garantire che svolga correttamente i suoi compiti.

(21) Per aumentare le possibilità di copertura dei partecipanti al mercato, è opportuno ampliare il ruolo della piattaforma unica di assegnazione istituita in conformità al regolamento (UE) 2016/17 della Commissione¹⁹. **La** piattaforma unica di assegnazione dovrebbe offrire la negoziazione di diritti di trasmissione finanziari a lungo termine tra le diverse zone di offerta e, **laddove istituiti**, gli hub virtuali regionali. Agli ordini presentati dai partecipanti al mercato per i diritti di trasmissione finanziari **dovrebbe** corrispondere un'assegnazione simultanea di capacità a lungo termine interzonale. L'abbinamento e l'allocazione dovrebbero essere effettuati su base regolare, per garantire ai partecipanti al mercato una liquidità sufficiente e, di conseguenza, possibilità di copertura efficienti. I diritti di trasmissione a lungo termine dovrebbero essere emessi con scadenze frequenti (da un mese ad almeno tre anni), in modo da essere allineati con l'orizzonte temporale di copertura tipico dei partecipanti al mercato. La piattaforma unica di assegnazione dovrebbe essere soggetta a monitoraggio e applicazione per garantire che svolga correttamente i suoi compiti.

Oppure. it

Emendamento13

Proposta di regolamento Considerando 22 a (nuovo)

(22 a) La transizione energetica richiede una rapida accelerazione nella diffusione delle fonti rinnovabili, onshore e offshore, e della domanda elettrificata che promuove l'accoppiamento dei settori. Questa rapida accelerazione delle installazioni, insieme alle complessità intrinseche della gestione di un sistema elettrico con risorse variabili e distribuite, pone sfide sostanziali alle reti. In generale, la rete di trasmissione incorporerà grandi quantità di capacità rinnovabili onshore e offshore e trasmetterà l'elettricità alle aree di domanda, interconnettendo ulteriormente gli Stati membri e consentendo flussi dalle fonti rinnovabili distribuite ad altre aree di domanda. La rete di distribuzione incorporerà la maggior parte delle nuove capacità rinnovabili onshore e la domanda domestica elettrificata e intelligente. Le autorità nazionali di regolamentazione svolgeranno un ruolo centrale nel garantire investimenti sufficienti per lo sviluppo, l'espansione e il rafforzamento della rete. Le autorità di regolamentazione dovrebbero promuovere l'utilizzo di investimenti anticipati, incoraggiando l'accelerazione dello sviluppo della rete per soddisfare la diffusione accelerata della generazione rinnovabile e della domanda intelligente elettrificata, come i veicoli elettrici e le pompe di calore. Questo può essere il caso, in particolare, delle aree designate per l'accelerazione delle rinnovabili, dove gli investimenti anticipati saranno fondamentali per garantire che le reti diventino fattori abilitanti e non colli di bottiglia.

Oppure. it

Emendamento14

Proposta di regolamento Recital 23

(23) Le fonti di energia rinnovabile offshore, come l'eolico offshore, l'energia oceanica e il fotovoltaico galleggiante, svolgeranno un ruolo fondamentale nella costruzione di un sistema energetico basato in gran parte sulle rinnovabili e nel garantire la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, esistono ostacoli sostanziali a una loro diffusione più ampia ed efficiente, che impediscono l'aumento massiccio necessario per raggiungere questi obiettivi. Ostacoli simili potrebbero sorgere in futuro per altre tecnologie offshore. Questi ostacoli includono i rischi di investimento associati alla particolare situazione topografica dei progetti ibridi offshore collegati a più di un mercato. Per ridurre il rischio di investimento *per questi* sviluppatori di progetti *offshore e per garantire che i* progetti *in una zona di offerta offshore abbiano pieno* accesso ai mercati *circostanti, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero garantire l'accesso del progetto offshore alla capacità del rispettivo interconnettore ibrido per tutte le unità di tempo del mercato. Se le capacità di trasmissione disponibili sono ridotte al punto che l'intera quantità di produzione di energia elettrica che il progetto offshore avrebbe altrimenti potuto esportare non può essere consegnata al mercato, il gestore o i gestori del sistema di trasmissione responsabili della necessità di limitare la capacità dovrebbero, in futuro, essere in grado di compensare il gestore del progetto offshore in modo proporzionale utilizzando i proventi della* congestione. *Questa compensazione dovrebbe essere legata solo alla capacità di produzione disponibile per il mercato, che può dipendere dalle condizioni meteorologiche ed esclude le operazioni di interruzione e manutenzione del progetto offshore. I dettagli, comprese le condizioni in cui la misura può scadere, sono destinati a essere definiti in un regolamento di attuazione.*

(23) Le fonti di energia rinnovabile offshore, come l'eolico offshore, l'energia oceanica e il fotovoltaico galleggiante, svolgeranno un ruolo fondamentale nella costruzione di un sistema energetico basato in gran parte sulle rinnovabili e nel garantire la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, esistono ostacoli sostanziali a una loro diffusione più ampia ed efficiente, che impediscono l'aumento massiccio necessario per raggiungere questi obiettivi. Ostacoli simili potrebbero sorgere in futuro per altre tecnologie offshore. Questi ostacoli includono i rischi di investimento associati alla particolare situazione topografica dei progetti ibridi offshore collegati a più di un mercato. Per ridurre il rischio di investimento *degli* sviluppatori di *questi* progetti, *si potrebbero concepire schemi di sostegno per introdurre compensazioni quando questi* progetti *hanno un* accesso *ridotto* ai mercati *interconnessi a causa della* congestione *della rete.*

Emendamento15**Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)***Testo proposto dalla Commissione**Emendamento*

(25 a) La riforma della struttura del mercato dell'energia elettrica dovrebbe proteggere tutti i consumatori, le famiglie, le piccole e medie imprese e l'industria dagli shock dei prezzi elevati. Tuttavia, la possibilità di finanziare le misure di sostegno con il bilancio statale varia da uno Stato membro all'altro. Se solo alcuni Stati membri con risorse sufficienti possono proteggere i clienti, ciò porterebbe a gravi distorsioni nel mercato interno. L'impegno a fissare un tetto comune a livello dell'Unione ai ricavi di mercato dei generatori inframarginali dovrebbe consentire di evitare tali distorsioni. L'obbligo di trasferire le entrate in eccesso ai consumatori consentirebbe a tutti gli Stati membri di proteggere i propri consumatori. L'effetto positivo sui prezzi dell'energia avrebbe un impatto positivo sul mercato energetico interconnesso dell'Unione. Pertanto, sulla base degli insegnamenti tratti, è opportuno prevedere la possibilità di applicare un tetto temporaneo ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, al fine di attenuare gli effetti economici diretti dei prezzi elevati dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in caso di crisi dei prezzi dell'energia elettrica. Tuttavia, la Commissione dovrebbe anche valutare le opzioni per l'introduzione di un meccanismo temporaneo di valvola di sfogo, come le opzioni di affidabilità, alla luce dell'esperienza acquisita con questi meccanismi a livello internazionale e dell'evoluzione e dei nuovi sviluppi del mercato dell'elettricità dell'Unione.

Emendamento16

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(25 b) Sebbene l'applicazione del tetto ai ricavi al momento del regolamento delle transazioni possa essere più efficiente, potrebbe non essere sempre possibile, ad esempio a causa delle differenze nell'organizzazione dei mercati dell'elettricità all'ingrosso negli Stati membri e nei diversi periodi. Per tenere conto delle specificità nazionali e facilitare l'applicazione del tetto ai ricavi a livello nazionale, durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se applicarlo al momento del regolamento dello scambio di energia elettrica o successivamente.

Emendamento17

Proposta di regolamento Recital 27

(27) In questo quadro, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di creare le giuste condizioni di mercato per gli strumenti a lungo termine basati sul mercato, come gli accordi di acquisto di energia ("PPA"). Gli HTM sono accordi bilaterali di acquisto tra produttori e acquirenti di energia elettrica. Offrono una stabilità dei prezzi a lungo termine per il cliente e la certezza necessaria al produttore per prendere la decisione di investire. Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno mercati attivi di HTM e gli acquirenti sono in genere limitati alle grandi imprese, anche perché gli HTM incontrano una serie di ostacoli, in particolare la difficoltà di coprire il rischio di mancato pagamento da parte dell'acquirente in questi accordi a lungo termine. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di creare un mercato dinamico degli HTM quando definiscono le politiche per raggiungere gli **obiettivi di decarbonizzazione** dell'energia stabiliti nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

(27) In questo quadro, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di creare le giuste condizioni di mercato per gli strumenti a lungo termine basati sul mercato, come gli accordi di acquisto di energia ("PPA"). Gli HTM sono accordi bilaterali di acquisto tra produttori e acquirenti di energia elettrica. Offrono una stabilità dei prezzi a lungo termine per il cliente e la certezza necessaria al produttore per prendere la decisione di investire. Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno mercati attivi di HTM e gli acquirenti sono in genere limitati alle grandi imprese, anche perché gli HTM incontrano una serie di ostacoli, in particolare la difficoltà di coprire il rischio di mancato pagamento da parte dell'acquirente in questi accordi a lungo termine. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di creare un mercato dinamico degli HTM quando definiscono le politiche per raggiungere gli **obiettivi di** energia **rinnovabile** stabiliti nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

Oppure. it

Emendamento18

Proposta di regolamento Recital 28

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(28) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri devono valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli HTM per le energie rinnovabili a lungo termine e devono eliminare gli ostacoli ingiustificati e promuovere l'adozione di tali accordi. Inoltre, gli Stati membri devono descrivere le politiche e le misure che facilitano l'adozione degli HTM per le energie rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Fatto salvo l'obbligo di riferire sul contesto normativo che influenza il mercato degli HTM, gli Stati membri devono garantire che gli strumenti per ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento da parte dell'acquirente degli obblighi di pagamento a lungo termine nell'ambito degli HTM siano accessibili alle imprese che affrontano barriere all'ingresso nel mercato degli HTM e non si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con gli articoli 107 e 108 del TFUE. Gli Stati membri potrebbero decidere di istituire un sistema di garanzia a prezzi di mercato. Gli Stati membri dovrebbero includere disposizioni per evitare di ridurre la liquidità dei mercati dell'energia elettrica, ad esempio utilizzando gli HTM finanziari. Stati membri non dovrebbero fornire sostegno agli HTM che acquistano energia **da combustibili fossili**. Mentre l'approccio predefinito dovrebbe essere quello della non discriminazione tra i consumatori, gli Stati membri potrebbero decidere di indirizzare questi strumenti a specifiche categorie di consumatori, applicando criteri oggettivi e non discriminatori. In questo quadro, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del ruolo potenziale degli strumenti forniti a livello dell'Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(28) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri devono valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli HTM per le energie rinnovabili a lungo termine e devono eliminare gli ostacoli ingiustificati e promuovere l'adozione di tali accordi. Inoltre, gli Stati membri devono descrivere le politiche e le misure che facilitano l'adozione degli HTM per le energie rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Fatto salvo l'obbligo di riferire in merito al contesto normativo che influisce sul mercato degli HTM, gli Stati membri devono garantire che gli strumenti per ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento da parte dell'acquirente dei propri obblighi di pagamento a lungo termine nell'ambito degli HTM siano accessibili alle imprese che affrontano barriere all'ingresso nel mercato degli HTM e non si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con gli articoli 107 e 108 del TFUE. Gli Stati membri potrebbero decidere di istituire un sistema di garanzia a prezzi di mercato. Gli Stati membri dovrebbero includere disposizioni per evitare di ridurre la liquidità dei mercati dell'energia elettrica, ad esempio utilizzando gli HTM finanziari. Stati membri non dovrebbero fornire sostegno agli HTM che acquistano energia **da fonti non rinnovabili**. Mentre l'approccio predefinito dovrebbe essere quello della non discriminazione tra i consumatori, gli Stati membri potrebbero decidere di indirizzare questi strumenti a specifiche categorie di consumatori, applicando criteri oggettivi e non discriminatori. In questo quadro, **e alla luce dell'aumento dell'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili e dell'urgente necessità di accelerare significativamente l'attuale ritmo di diffusione delle energie rinnovabili per raggiungere la quota del 42,5% di energia rinnovabile e di sforzarsi di raggiungere la quota del 42,5% di energia rinnovabile.** Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il ruolo potenziale degli strumenti forniti a livello dell'Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI"), **che dovrebbero**

contribuire a garantire il finanziamento degli investimenti nelle energie rinnovabili e, quindi, ad accelerare l'eliminazione graduale della dipendenza dell'UE, dando impulso al mercato degli HTM per le energie rinnovabili, facilitando la diffusione di un'energia accessibile, sicura e sostenibile nell'Unione.

Emendamento19**Proposta di regolamento
Recital 29***Testo proposto dalla Commissione*

(29) Gli Stati membri hanno a disposizione diversi strumenti per sostenere lo sviluppo dei mercati degli HTM quando progettano e assegnano il sostegno pubblico. Consentire agli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile che partecipano a una gara d'appalto per il sostegno pubblico di riservare una quota della produzione per la vendita attraverso un HTM contribuirebbe ad alimentare e far crescere i mercati degli HTM. Inoltre, nell'ambito della valutazione delle gare d'appalto, gli Stati membri dovrebbero cercare di applicare criteri per incentivare l'accesso al mercato degli HTM da parte di soggetti che incontrano barriere all'ingresso, come le piccole e medie imprese (PMI), ***dando la preferenza agli offerenti che presentano un impegno a sottoscrivere un HTM per una parte della produzione del progetto da parte di uno o più potenziali acquirenti che incontrano difficoltà ad accedere al mercato degli HTM.***

Emendamento

(29) Gli Stati membri hanno a disposizione diversi strumenti per sostenere lo sviluppo dei mercati degli HTM quando progettano e assegnano il sostegno pubblico. Consentire agli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile che partecipano a una gara d'appalto per il sostegno pubblico di riservare una quota della produzione per la vendita attraverso un HTM ***potrebbe*** contribuire ad alimentare e far crescere i mercati degli HTM. Inoltre, nell'ambito della valutazione delle gare d'appalto, gli Stati membri dovrebbero cercare di applicare criteri per incentivare l'accesso al mercato degli HTM da parte di soggetti che incontrano barriere all'ingresso, come le piccole e medie imprese ("PMI"). ***Per agevolare l'accesso e l'adozione degli HTM, è necessario sviluppare contratti standardizzati volontari, concepiti per soddisfare il profilo di rischio dei clienti di diverse dimensioni.***

Emendamento20**Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)**

(29 a) Per conoscere meglio l'evoluzione di un mercato in crescita come quello degli HTM sono necessari nuovi strumenti. Pertanto, è necessario creare una banca dati a livello nazionale e dell'Unione per facilitare la raccolta di informazioni rilevanti sugli HTM sottoscritti nell'Unione. Tale banca dati dovrebbe funzionare come una piattaforma interoperabile e digitale a livello dell'Unione, basata sui dati riportati attraverso le piattaforme nazionali sviluppate a tale scopo. Le parti contraenti di un HTM dovrebbero riferire le informazioni rilevanti sull'HTM alle autorità nazionali di regolamentazione in formato digitale attraverso le piattaforme nazionali, che fungerebbero da punto di ingresso unico per le informazioni.

Oppure. it

Emendamento21

**Proposta di regolamento
Recital 30**

(30) Qualora gli Stati membri decidano di sostenere nuovi investimenti finanziati con fondi pubblici ("regimi di sostegno diretto ai prezzi") nella produzione di energia elettrica **a basse emissioni di carbonio e a combustibili non fossili** per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è opportuno che tali regimi siano strutturati mediante contratti di differenziazione a due vie, in modo da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione al rialzo delle entrate di mercato degli impianti di generazione interessati. I nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica dovrebbero includere investimenti in nuovi impianti di generazione di energia, investimenti finalizzati al repowering di impianti di generazione di energia esistenti, investimenti finalizzati all'**ampliamento di** impianti di generazione di energia esistenti o al prolungamento della loro durata di vita.

(30) Qualora gli Stati membri decidano di sostenere nuovi investimenti finanziati con fondi pubblici ("regimi di sostegno diretto ai prezzi") nella generazione di energia elettrica da combustibili non fossili per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, tali regimi dovrebbero essere strutturati mediante contratti di differenziazione a due vie, in modo da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione al rialzo delle entrate di mercato degli impianti di generazione interessati. I nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica dovrebbero includere investimenti in nuovi impianti di generazione di energia, investimenti finalizzati al repowering di impianti di generazione di energia esistenti, investimenti finalizzati all'**aumento della capacità degli** impianti di generazione di energia esistenti o al prolungamento della loro durata di vita. ***Tuttavia, nel caso di investimenti finalizzati all'aumento della capacità degli impianti di generazione di energia esistenti o al prolungamento della loro durata di vita, è necessario introdurre limiti rigorosi nella progettazione dei contratti per differenze, al fine di garantire la corrispondenza e la proporzionalità tra i nuovi investimenti effettuati e le garanzie di reddito. Pertanto, in questi casi specifici, i contratti per differenza dovrebbero essere limitati alla quota della capacità totale di generazione di energia elettrica che riflette i costi dei nuovi investimenti rispetto ai costi totali degli investimenti degli impianti di generazione di energia.***

Oppure. it

Emendamento22

Proposta di regolamento Recital 32

(32) Tuttavia, nella misura in cui la limitazione a stabilire regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza restringe i tipi di regimi di sostegno diretto dei prezzi che gli Stati membri possono adottare per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, essa dovrebbe essere limitata alle tecnologie a **basse emissioni di carbonio**, non basate su combustibili fossili, con costi operativi bassi e stabili e alle tecnologie che di solito non forniscono flessibilità al sistema elettrico, escludendo al contempo le tecnologie che si trovano nelle prime fasi della loro diffusione sul mercato. Ciò è necessario per garantire che non venga messa a repentaglio la redditività economica delle tecnologie di generazione con costi marginali elevati e per mantenere gli incentivi delle tecnologie in grado di offrire flessibilità al sistema elettrico a presentare offerte sul mercato dell'elettricità in base ai loro costi di opportunità. Inoltre, la limitazione a stabilire regimi di sostegno diretto ai prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza non dovrebbe applicarsi alle tecnologie emergenti per le quali altri tipi di regimi di sostegno diretto ai prezzi potrebbero essere più adatti a incentivarne l'adozione. La limitazione non dovrebbe pregiudicare l'eventuale esenzione per gli impianti su piccola scala e i progetti dimostrativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe tenere conto delle specificità delle comunità di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, di tale direttiva.

(32) Tuttavia, nella misura in cui la limitazione a stabilire regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza restringe i tipi di regimi di sostegno diretto dei prezzi che gli Stati membri possono adottare per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, essa dovrebbe essere limitata alle tecnologie non basate sui combustibili fossili, con costi operativi bassi e stabili e alle tecnologie che di solito non forniscono flessibilità al sistema elettrico, escludendo al contempo le tecnologie che si trovano nelle prime fasi della loro diffusione sul mercato **e gli impianti su piccola scala**. Ciò è necessario per garantire che la redditività economica delle tecnologie di generazione con costi marginali elevati non venga compromessa e per mantenere gli incentivi delle tecnologie in grado di offrire flessibilità al sistema elettrico a presentare offerte sul mercato dell'elettricità in base ai loro costi di opportunità. Inoltre, la limitazione a stabilire regimi di sostegno diretto ai prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza non dovrebbe applicarsi alle tecnologie emergenti per le quali altri tipi di regimi di sostegno diretto ai prezzi potrebbero essere più adatti a incentivarne l'adozione. La limitazione non dovrebbe pregiudicare l'eventuale esenzione per gli impianti su piccola scala e i progetti dimostrativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe tenere conto delle specificità delle comunità di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, di tale direttiva.

Oppure. it

Emendamento23

Proposta di regolamento Recital 33

Testo proposto dalla Commissione

(33) In considerazione della necessità di garantire la certezza normativa dei produttori, l'obbligo per gli Stati membri di applicare regimi di sostegno diretto dei prezzi per la produzione di energia elettrica sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbe applicarsi solo ai nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica dalle fonti specificate nel considerando precedente

Emendamento

(33) Data la necessità di garantire la certezza normativa dei produttori, l'obbligo per gli Stati membri di applicare regimi di sostegno diretto dei prezzi per la produzione di energia elettrica sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbe applicarsi solo ai nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica dalle fonti specificate nel considerando precedente ***Tuttavia, se decidono in tal senso, gli Stati membri possono anche stabilire contratti bidirezionali volontari per differenza per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti.***

Oppure. it

Emendamento 24

Proposta di regolamento Recital 34

(34) Grazie alla limitazione verso l'alto delle entrate del mercato, i regimi di sostegno diretto ai prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero fornire una fonte di entrate aggiuntiva agli Stati membri in periodi di prezzi elevati dell'energia. Per mitigare ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'elettricità sulle bollette energetiche dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che le entrate raccolte dai produttori soggetti ai regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza siano trasferite **atutti i** clienti finali dell'elettricità, comprese le famiglie, le PMI e i consumatori industriali, in **base al loro consumo**. La redistribuzione delle entrate dovrebbe avvenire in modo da garantire che i consumatori siano ancora in qualche misura esposti al segnale di prezzo, in modo che riducano il loro consumo quando i prezzi sono alti, o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (che sono tipicamente periodi con una maggiore quota di produzione di FER). Gli Stati membri dovrebbero garantire che la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori non siano influenzate dalla redistribuzione dei ricavi ai consumatori finali di energia elettrica.

(34) Grazie alla limitazione verso l'alto delle entrate del mercato, i regimi di sostegno diretto ai prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero fornire una fonte di entrate aggiuntiva agli Stati membri in periodi di prezzi elevati dell'energia. Per mitigare ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'elettricità sulle bollette energetiche dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che le entrate raccolte dai produttori soggetti ai regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza siano trasferite **ai** clienti finali dell'elettricità, comprese le famiglie, le PMI e i consumatori industriali, **dando priorità ai clienti vulnerabili e a quelli colpiti o a rischio di povertà energetica, nonché agli investimenti per aumentare l'efficienza energetica**. La redistribuzione delle entrate dovrebbe avvenire in modo da garantire che i consumatori siano ancora in qualche misura esposti al segnale di prezzo, in modo che riducano il loro consumo quando i prezzi sono alti, o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (che sono tipicamente periodi con una quota maggiore di produzione da fonti rinnovabili). Gli Stati membri dovrebbero garantire che la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori non siano influenzate dalla redistribuzione dei ricavi ai consumatori finali di energia elettrica. **I contratti bidirezionali per differenza dovrebbero anche tenere conto, nella loro progettazione, di criteri localizzativi per garantire che i nuovi investimenti nella generazione avvengano in luoghi ottimali che non creino o peggiorino la congestione della rete, dovrebbero garantire la trasparenza delle condizioni, compresi i prezzi, del regime di sostegno, dovrebbero essere organizzati e annunciati con sufficiente anticipo e includere clausole di penalità in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del produttore, rispettando i principi di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001;**

Emendamento25**Proposta di regolamento
Recital 37***Testo proposto dalla Commissione*

(37) La diffusione accelerata delle fonti rinnovabili richiede una crescente disponibilità di soluzioni di flessibilità per garantire la loro integrazione nella rete e per consentire al sistema elettrico e alla rete di adattarsi alla variabilità della produzione e del consumo di elettricità su diversi orizzonti temporali. Le autorità di regolamentazione dovrebbero valutare periodicamente il fabbisogno di flessibilità del sistema elettrico sulla base dei contributi degli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione. valutazione del fabbisogno di flessibilità del sistema elettrico dovrebbe tenere conto di tutti gli investimenti esistenti e pianificati (compresi gli impianti esistenti non ancora connessi alla rete) sulle fonti di flessibilità, come la generazione flessibile di energia elettrica, gli interconnettori, la risposta alla domanda, lo stoccaggio di energia o la produzione di combustibili rinnovabili, in considerazione della necessità di decarbonizzare il sistema energetico. ***Su questa base, gli Stati membri dovrebbero definire un obiettivo nazionale per la flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, che dovrebbe essere riflesso nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima.***

Emendamento

(37) La diffusione accelerata delle energie rinnovabili richiede una crescente disponibilità di soluzioni di flessibilità per garantire la loro integrazione nella rete e per consentire al sistema elettrico e alla rete di adattarsi alla variabilità della produzione e del consumo di elettricità su diversi orizzonti temporali. autorità di regolamentazione dovrebbero valutare periodicamente il fabbisogno di flessibilità del sistema elettrico sulla base dei contributi dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, ***nonché dell'ACER, che dovrebbe valutare periodicamente e redigere una relazione sul fabbisogno di flessibilità a livello dell'Unione.*** La valutazione del fabbisogno di flessibilità del sistema elettrico dovrebbe tenere conto di tutti gli investimenti esistenti e pianificati (compresi gli asset esistenti non ancora connessi alla rete) sulle fonti di flessibilità, come la generazione flessibile di elettricità, gli interconnettori, la risposta alla domanda, l'accumulo di energia o la produzione di combustibili rinnovabili, in considerazione della necessità di decarbonizzare il sistema energetico.

Emendamento26

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(37 a) L'indispensabile diffusione della generazione variabile di energia rinnovabile raggiungerà il suo pieno potenziale solo con la diffusione di un ulteriore stoccaggio di energia. Il futuro sistema energetico avrà bisogno di maggiore flessibilità, stabilità e affidabilità per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e della Legge sul clima. Lo stoccaggio di energia può svolgere un ruolo cruciale nel sistema energetico attuale e futuro. Può contribuire alla decarbonizzazione dell'economia e ad aumentare l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, fornendo flessibilità, stabilità e affidabilità. Lo stoccaggio di energia può anche abbassare i prezzi dell'elettricità durante i periodi di picco, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e consentire ai consumatori di adattare il loro consumo energetico ai prezzi e alle loro esigenze. Gli Stati membri dovrebbero definire obiettivi nazionali distinti e quantificabili per la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia, che dovrebbero essere riflessi nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Alla luce di tali piani, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali degli Stati membri e le esigenze del sistema elettrico dell'Unione e proporre, se del caso, misure a livello UE per incentivare la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia.

Oppure. it

Emendamento27

Proposta di regolamento Recital 38

Testo proposto dalla Commissione

(38) Per raggiungere l'obiettivo nazionale della flessibilità non fossile, come risposta alla domanda e le esigenze di investimento nello stoccaggio, gli Stati membri possono progettare o riprogettare meccanismi di capacità al fine di creare un meccanismo di capacità verde e flessibile. Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità in linea con le regole esistenti dovrebbero **promuovere** la partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, introducendo criteri o caratteristiche aggiuntive nella progettazione.

Emendamento

(38) Per raggiungere l'obiettivo nazionale della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e le esigenze di investimento nello stoccaggio, gli Stati membri possono progettare o riprogettare meccanismi di capacità al fine di creare un meccanismo di capacità verde e flessibile. Stati membri che applicano un meccanismo di capacità in linea con le regole esistenti dovrebbero **prendere in considerazione la possibilità di promuovere** la partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia**, introducendo criteri o caratteristiche aggiuntive nella progettazione.

Oppure. it

Emendamento28

**Proposta di regolamento
Recital 40**

Testo proposto dalla Commissione

(40) Inoltre, se gli Stati membri non applicano un meccanismo di capacità o se i criteri o le caratteristiche aggiuntive nella progettazione del loro meccanismo di capacità non sono sufficienti a raggiungere l'obiettivo nazionale per la risposta alla domanda e le esigenze di investimento nello stoccaggio, potrebbero applicare regimi di sostegno alla flessibilità che consistono in pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile come **la** risposta alla domanda e lo stoccaggio.

Emendamento

(40) Inoltre, se gli Stati membri non applicano un meccanismo di capacità o se i criteri o le caratteristiche aggiuntive nella progettazione del loro meccanismo di capacità sono insufficienti per raggiungere l'obiettivo nazionale per la risposta alla domanda e le esigenze di investimento nello stoccaggio di **energia**, potrebbero applicare regimi di sostegno alla flessibilità che consistono in pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio.

Oppure. it

Emendamento29

Proposta di regolamento Considerando 40 a (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(40 a) La crisi energetica ha dimostrato la necessità di una generazione di riserva flessibile, una necessità che si fa più pressante con una quota crescente di fonti rinnovabili nel mix elettrico o quando il livello di interconnessione in uno Stato membro non è sufficientemente sviluppato. Pertanto, al fine di facilitare l'integrazione di una quota crescente di generazione rinnovabile nel sistema elettrico, i meccanismi di capacità dovrebbero essere considerati come un possibile elemento strutturale dei mercati nazionali, laddove ciò sia determinato a seguito di una valutazione dell'adeguatezza delle risorse.

Oppure. it

Emendamento30

Proposta di regolamento Recital 42

(42) Inoltre, per affrontare il problema dei lunghi tempi di risposta alle richieste di connessione alla rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti agli utenti del sistema sullo stato e sul trattamento delle loro richieste di connessione. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero sforzarsi di fornire tali informazioni entro un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta.

(42) Inoltre, per affrontare il problema dei lunghi tempi di risposta alle richieste di connessione alla rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti agli utenti del sistema sullo stato e sul trattamento delle loro richieste di connessione. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero sforzarsi di fornire tali informazioni entro un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta. ***I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero inoltre collaborare tra loro per fornire informazioni chiare e trasparenti sul livello di capacità di autoconsumo installata.***

Oppure. it

Emendamento31

Proposta di regolamento

Recital 43

(43) Durante la crisi energetica, i consumatori sono stati esposti a prezzi all'ingrosso dell'energia estremamente volatili e hanno avuto limitate opportunità di partecipare al mercato dell'energia. Di conseguenza, molte famiglie hanno avuto difficoltà a pagare le bollette. Consumatori vulnerabili e i poveri di energia sono i più colpiti²⁸, ma anche le famiglie a medio reddito sono state esposte a tali difficoltà. È quindi importante aggiornare i diritti e le tutele dei consumatori, consentendo loro di beneficiare della transizione energetica, svincolando le loro bollette elettriche dai movimenti dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando il rischio tra fornitori e consumatori.

(43) Durante la crisi energetica, i consumatori sono stati esposti a prezzi all'ingrosso dell'energia estremamente volatili e hanno avuto limitate opportunità di partecipare al mercato dell'energia. Di conseguenza, molte famiglie hanno avuto difficoltà a pagare le bollette. Consumatori vulnerabili e i poveri di energia sono i più colpiti²⁸, ma anche le famiglie a medio reddito sono state esposte a tali difficoltà. ***I prezzi elevati dell'energia hanno anche un impatto negativo sulla salute, sul benessere, sull'inclusione sociale e sulla qualità della vita dei consumatori. I prezzi elevati dell'energia scoraggiano le persone dal riscaldare o raffreddare adeguatamente le proprie abitazioni e vivere in queste condizioni aumenta i rischi per la salute, come quelli legati a problemi cardiaci e respiratori.*** È quindi importante aggiornare i diritti e le tutele dei consumatori, consentendo loro di beneficiare della transizione energetica, di svincolare le loro bollette elettriche dai movimenti dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e di riequilibrare il rischio tra fornitori e consumatori.

²⁸ Alcuni gruppi particolari sono più a rischio di essere colpiti dalla povertà energetica o più suscettibili agli impatti negativi della povertà energetica, come le donne, le persone con disabilità, gli anziani, i bambini e le persone con un background razziale o etnico minoritario.

²⁸ Alcuni gruppi particolari sono più a rischio di essere colpiti dalla povertà energetica o più suscettibili agli impatti negativi della povertà energetica, come le donne, le persone con disabilità, gli anziani, i bambini e le persone con un background razziale o etnico minoritario.

Oppure. it

Emendamento32

Proposta di regolamento Recital 44

(44) I consumatori dovrebbero avere accesso a un'ampia gamma di offerte in modo da poter scegliere un contratto in base alle proprie esigenze. Tuttavia, i fornitori hanno ridotto le loro offerte, i contratti a prezzo fisso sono diventati scarsi e la scelta delle offerte è diventata limitata. I consumatori dovrebbero avere sempre la possibilità di optare per un contratto a prezzo fisso e a durata fissa e i fornitori non dovrebbero modificare unilateralmente i termini e le condizioni prima della scadenza del contratto.

(44) I consumatori dovrebbero avere accesso a un'ampia gamma di offerte in modo da poter scegliere un contratto in base alle proprie esigenze. Tuttavia, i fornitori hanno ridotto le loro offerte, i contratti a prezzo fisso sono diventati scarsi e la scelta delle offerte è diventata limitata. I consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per un contratto a prezzo fisso e a durata fissa e i fornitori non dovrebbero modificare unilateralmente i termini e le condizioni **di un contratto o rescinderlo** prima della scadenza.

Oppure. it

Emendamento33

Proposta di regolamento Recital 45

(45) Se i fornitori non si assicurano che il loro portafoglio di energia elettrica sia sufficientemente coperto, le variazioni dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica possono metterli finanziariamente a rischio e farli fallire, scaricando i costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. Pertanto, è necessario garantire che i fornitori siano adeguatamente coperti quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso dei fornitori alla propria produzione e della loro capitalizzazione, nonché della loro esposizione alle variazioni dei prezzi del mercato all'ingrosso.

(45) Se i fornitori non si assicurano che il loro portafoglio di energia elettrica sia sufficientemente coperto, le variazioni dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica possono metterli finanziariamente a rischio e farli fallire, scaricando i costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. Pertanto, è necessario garantire che i fornitori siano adeguatamente coperti quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso dei fornitori alla propria produzione e della loro capitalizzazione, nonché della loro esposizione alle variazioni dei prezzi del mercato all'ingrosso, **ma anche delle dimensioni del fornitore o della sua struttura di mercato.**

Oppure. it

Emendamento34

Proposta di regolamento
Recital 46

(46) I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre il prezzo e il servizio più adatto alle loro esigenze. I progressi nella tecnologia dei contatori e dei sottometri, combinati con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, rendono oggi tecnicamente possibile avere più fornitori per un singolo locale. Se lo desiderano, i clienti dovrebbero essere in grado di utilizzare queste possibilità per scegliere un fornitore separato, in particolare per l'elettricità destinata ad alimentare apparecchi come le pompe di calore o i veicoli elettrici che hanno un consumo particolarmente elevato o che hanno anche la capacità di modificare automaticamente il loro consumo di elettricità in risposta ai segnali di prezzo. Inoltre, grazie ad dispositivi *di misurazione* dedicati a risposta rapida, collegati o incorporati in apparecchi con carichi flessibili e controllabili, i clienti finali possono partecipare ad altri programmi di risposta alla domanda basati su incentivi che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell'elettricità e ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione. Nel complesso, questi accordi dovrebbero contribuire a una maggiore diffusione della risposta alla domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, consentendo loro di avere un maggiore controllo sull'uso dell'energia e sulle bollette, fornendo al contempo al sistema elettrico una maggiore flessibilità per far fronte alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta.

(46) I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre il prezzo e il servizio più adatto alle loro esigenze. I progressi nella tecnologia dei contatori e dei sottometri, combinati con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, rendono oggi tecnicamente possibile avere più fornitori per un singolo locale. Se lo desiderano, i clienti dovrebbero essere in grado di utilizzare queste possibilità per scegliere un fornitore separato, in particolare per l'elettricità destinata ad alimentare apparecchi come le pompe di calore o i veicoli elettrici che hanno un consumo particolarmente elevato o che hanno anche la capacità di spostare automaticamente il loro consumo di elettricità in risposta ai segnali di prezzo. ***A tal fine, i clienti dovrebbero essere autorizzati ad avere più di un punto di misurazione e fatturazione coperto dal punto di connessione unico per i loro locali. Le regole per l'allocazione dei costi associati dovrebbero essere stabilite a livello nazionale. Alcuni sistemi di misurazione intelligenti possono coprire direttamente più di un punto di misurazione e quindi consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo.*** Inoltre, grazie a dispositivi di *misura* dedicati a risposta rapida, collegati o incorporati in apparecchi con carichi flessibili e controllabili, i clienti finali possono partecipare ad altri programmi di risposta alla domanda basati su incentivi che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell'elettricità e ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione. Nel complesso, questi accordi dovrebbero contribuire a una maggiore diffusione della risposta alla domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, consentendo loro di avere un maggiore controllo sull'uso dell'energia e sulle bollette, fornendo al contempo al sistema elettrico una maggiore flessibilità per far fronte alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta.

Oppure. it

Emendamento35

Proposta di regolamento Recital 48

Testo proposto dalla Commissione

(48) Per garantire la continuità della fornitura ai consumatori in caso di fallimento del fornitore, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a nominare fornitori di ultima istanza che possano essere trattati come fornitori del servizio universale. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa verticalmente integrata che svolge anche funzioni di distribuzione, a condizione che soddisfatti i requisiti di disaggregazione di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ciò non implica l'obbligo per gli Stati membri di fornire a un determinato prezzo minimo fisso.

Emendamento

(48) Per garantire la continuità della fornitura ai consumatori in caso di guasto del fornitore, gli Stati membri ***che non hanno un fornitore di ultima istanza*** dovrebbero essere obbligati a nominare fornitori di ultima istanza che possano essere trattati come fornitori del servizio universale. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa verticalmente integrata che svolge anche funzioni di distribuzione, a condizione che soddisfatti i requisiti di disaggregazione di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ciò non implica l'obbligo per gli Stati membri di fornire a un determinato prezzo minimo fisso.

Oppure. it

Emendamento36

Proposta di regolamento Recital 50

(50) I clienti attivi che possiedono, affittano o noleggiano un impianto di stoccaggio o di generazione dovrebbero avere il diritto di condividere la produzione in eccesso e consentire ad altri consumatori di diventare attivi, oppure di condividere l'energia rinnovabile generata o immagazzinata da impianti affittati, noleggiati o posseduti in comune, direttamente o tramite un facilitatore terzo **accordi di** condivisione dell'energiarsi basano su accordi contrattuali privati tra clienti attivi o sono organizzati attraverso un'entità legale. Un'entità giuridica che incorpora i criteri di una comunità per le energie rinnovabili, come definita nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, o di una comunità per l'energia dei cittadini, come definita nella Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, può condividere con i propri membri l'elettricità generata da impianti di cui è pienamente proprietaria. Il quadro di protezione e responsabilizzazione per la condivisione dell'energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai consumatori poveri di energia e vulnerabili.

(50) I clienti attivi che possiedono, affittano o noleggiano un impianto di stoccaggio o di generazione dovrebbero avere il diritto di condividere la produzione in eccesso e consentire ad altri consumatori di diventare attivi, o di condividere l'energia rinnovabile generata o immagazzinata da impianti affittati, noleggiati o posseduti congiuntamente, direttamente o tramite un facilitatore terzo, **a condizione che l'impianto di generazione di energia rinnovabile di proprietà del terzo non superi i 100 kW**. Gli **accordi di** condivisione dell'energia si basano su un accordo contrattuale privato tra clienti attivi o sono organizzati attraverso un'entità legale. Un'entità giuridica che incorpora i criteri di una comunità per le energie rinnovabili, come definita nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, o di una comunità per l'energia dei cittadini, come definita nella Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, può condividere con i propri membri l'elettricità generata da impianti di loro piena proprietà. Il quadro di protezione e responsabilizzazione per la condivisione dell'energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai consumatori poveri di energia e vulnerabili.

Oppure. it

Emendamento37

Proposta di regolamento Recital 51

(51) La condivisione dell'energia rende operativo il consumo collettivo di elettricità autoprodotta o immagazzinata immessa nella rete da più clienti attivi che agiscono congiuntamente. Gli Stati membri dovrebbero predisporre un'infrastruttura informatica adeguata per consentire l'abbinamento amministrativo, entro un certo lasso di tempo, dei consumi con l'energia rinnovabile autoprodotta o immagazzinata ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta energetica. L'output di queste strutture dovrebbe essere distribuito tra i profili di carico aggregati dei consumatori sulla base di metodi di calcolo statici, variabili o dinamici che possono essere predefiniti o concordati dai clienti attivi.

(51) La condivisione dell'energia rende operativo il consumo collettivo di elettricità autoprodotta o immagazzinata immessa nella rete da più clienti attivi che agiscono congiuntamente. Gli Stati membri dovrebbero predisporre un'infrastruttura informatica adeguata per consentire l'abbinamento amministrativo, entro un certo lasso di tempo, dei consumi con l'energia rinnovabile autoprodotta o immagazzinata ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta energetica. L'output di queste strutture dovrebbe essere distribuito tra i profili di carico aggregati dei consumatori sulla base di metodi di calcolo statici, variabili o dinamici che possono essere predefiniti o concordati dai clienti attivi. ***I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia dovrebbero essere finanziariamente responsabili degli squilibri che possono causare nel sistema elettrico, direttamente o attraverso una parte delegata in conformità con l'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/943. Tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori previsti dalla presente direttiva si applicano ai clienti finali che partecipano ai sistemi di condivisione dell'energia. Tuttavia, le famiglie con una capacità installata fino a 10,8 kW per le famiglie singole e fino a 50 kW per i condomini non dovrebbero essere tenute a rispettare gli obblighi dei fornitori.***

Oppure. it

Emendamento38

Proposta di regolamento Recital 52

(52) I clienti vulnerabili dovrebbero essere adeguatamente protetti dalle disconnessioni di energia elettrica e non dovrebbero essere messi in una posizione che li costringa a disconnettersi. Rimane essenziale il ruolo dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti nell'individuare le misure appropriate, sia a breve che a lungo termine, da mettere a disposizione dei clienti vulnerabili per gestire l'uso e i costi dell'energia, anche attraverso una stretta collaborazione con i sistemi di sicurezza sociale.

(52) I clienti vulnerabili dovrebbero essere adeguatamente protetti dalle disconnessioni di energia elettrica e non dovrebbero essere messi in una posizione che li costringa a disconnettersi. ***Pertanto, gli Stati membri dovrebbero vietare le disconnessioni di energia elettrica ai clienti vulnerabili e ai clienti colpiti o a rischio di povertà energetica e garantire che i clienti domestici ricevano una fornitura di energia elettrica in grado di soddisfare le loro esigenze di base. Gli Stati membri dovrebbero inoltre integrare questi diritti con l'adozione di misure specifiche per la stagione invernale e la stagione estiva (nei climi più caldi), per aiutare i clienti domestici a gestire i loro consumi ed evitare bollette elevate.*** Rimane essenziale il ruolo dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti nell'individuare le misure appropriate, sia a breve che a lungo termine, da mettere a disposizione dei clienti vulnerabili per gestire l'uso e i costi dell'energia, anche attraverso una stretta collaborazione con i sistemi di sicurezza sociale.

Oppure. it

Emendamento39

Proposta di regolamento Recital 53

(53) Gli interventi pubblici nella determinazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono, in linea di principio, una misura di distorsione del mercato. Tali interventi possono quindi essere effettuati solo come obblighi di servizio pubblico e sono soggetti a condizioni specifiche. Ai sensi della presente direttiva, sono possibili prezzi regolamentati per le famiglie povere di energia e vulnerabili, anche al di sotto dei costi, e, come misura di transizione, per le famiglie e le microimprese. In tempi di crisi, quando i prezzi dell'elettricità all'ingrosso e al dettaglio aumentano in modo significativo, **con un impatto negativo sull'economia in generale, gli** Stati membri dovrebbero essere autorizzati a estendere temporaneamente l'applicazione dei prezzi regolamentati anche alle PMI. Sia per le famiglie che per le PMI, gli Stati membri dovrebbero essere temporaneamente autorizzati a fissare i prezzi regolamentati al di sotto dei costi, a condizione che ciò non crei distorsioni tra i fornitori e che questi ultimi siano compensati per i costi di fornitura sottocosto. Tuttavia, è necessario garantire che tale regolamentazione dei prezzi sia mirata e non crei incentivi all'aumento dei consumi. Pertanto, tale regolamentazione dei prezzi dovrebbe essere limitata all'80% del consumo familiare mediano per le famiglie e al 70% del consumo dell'anno precedente per le PMI. La Commissione dovrebbe stabilire quando esiste una crisi dei prezzi dell'elettricità e di conseguenza quando questa possibilità diventa applicabile. La Commissione dovrebbe inoltre specificare la validità di tale determinazione, durante la quale si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolamentati, che può avere una durata massima di un anno. Nella misura in cui una qualsiasi delle misure previste dal presente regolamento costituisce un aiuto di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

(53) Gli interventi pubblici nella determinazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono, in linea di principio, una misura di distorsione del mercato. Tali interventi possono quindi essere effettuati solo come obblighi di servizio pubblico e sono soggetti a condizioni specifiche. Ai sensi della presente direttiva, sono possibili prezzi regolamentati per le famiglie povere di energia e vulnerabili, anche al di sotto dei costi, e, come misura di transizione, per le famiglie e le microimprese. In tempi di crisi, quando i prezzi dell'elettricità all'ingrosso e al dettaglio aumentano in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a estendere temporaneamente l'applicazione dei prezzi regolamentati anche alle PMI. Sia per le famiglie che per le PMI, gli Stati membri dovrebbero essere temporaneamente autorizzati **ad abbassare il prezzo dell'elettricità e a** fissare prezzi regolamentati al di sotto dei costi, a condizione che ciò non crei distorsioni tra i fornitori e che questi ultimi siano compensati per i costi della fornitura sottocosto. Tuttavia, è necessario garantire che tale regolamentazione dei prezzi sia mirata e non crei incentivi all'aumento dei consumi. Pertanto, tale regolamentazione dei prezzi dovrebbe essere limitata all'80% del consumo familiare mediano per le famiglie, **al 100% per i clienti vulnerabili** e al 70% del consumo dell'anno precedente per le PMI. La Commissione dovrebbe stabilire quando esiste una crisi dei prezzi dell'elettricità e di conseguenza quando questa possibilità diventa applicabile. La Commissione dovrebbe inoltre specificare la validità di tale determinazione, durante la quale si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolamentati, che può avere una durata massima di un anno. Nella misura in cui una qualsiasi delle misure previste dal presente regolamento costituisce un aiuto di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. **In ogni caso, la dichiarazione di tale crisi dei prezzi dell'energia elettrica a**

livello regionale o dell'Unione dovrebbe garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non distorcere indebitamente il mercato interno.

Emendamento40

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera a

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 1 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

(b) stabilisce i principi fondamentali per mercati dell'energia elettrica integrati e ben funzionanti, che consentano a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica un accesso non discriminatorio al mercato, permettano lo sviluppo di mercati dell'energia elettrica a termine per consentire ai fornitori e ai consumatori di coprirsi o proteggersi dal rischio di volatilità futura dei prezzi dell'energia elettrica, **diresponsabilizzare i** consumatori, di garantire la competitività sul mercato globale, di migliorare la flessibilità attraverso la risposta alla domanda, lo stoccaggio dell'energia e altre soluzioni di flessibilità non fossili, di garantire l'efficienza energetica, di facilitare l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuita e di consentire l'integrazione del mercato e dei settori e la remunerazione basata sul mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

Emendamento

(b) stabilisce i principi fondamentali per mercati dell'energia elettrica integrati e ben funzionanti, che consentano a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica un accesso non discriminatorio al mercato, permettano lo sviluppo di mercati dell'energia elettrica a termine per consentire ai fornitori e ai consumatori di coprirsi o proteggersi dal rischio di una futura **elevata** volatilità dei prezzi dell'energia elettrica, **assicurino la responsabilizzazione dei** consumatori, garantire la competitività sul mercato globale, migliorare la **sicurezza dell'approvvigionamento e la** flessibilità attraverso la risposta alla domanda, l'accumulo di energia, **la condivisione dell'energia** e altre soluzioni di flessibilità non fossili, garantire l'efficienza energetica, facilitare l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuita e consentire l'integrazione di mercato e settoriale e la remunerazione basata sul mercato dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili;

Oppure. it

Emendamento41

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 1 - lettera e

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(e) sostenere gli investimenti a lungo termine nella produzione di energia rinnovabile e consentire ai consumatori di rendere le loro bollette energetiche meno dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato dell'elettricità a breve termine, in particolare dai prezzi dei combustibili fossili nel medio e lungo termine.

(e) sostenere gli investimenti a lungo termine nella produzione di energia rinnovabile, ***nella flessibilità, compreso lo stoccaggio dell'energia***, e consentire ai consumatori di rendere le loro bollette energetiche meno dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato dell'elettricità a breve termine, in particolare dai prezzi dei combustibili fossili nel medio-lungo termine.

Oppure. it

Emendamento42

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 1 - punto ea

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(e a)) facilitare l'adozione di misure per l'applicazione temporanea di interventi di emergenza per affrontare le crisi dei prezzi dell'elettricità, a condizioni specifiche.

Oppure. it

Giustificazione

Riflettere le nuove misure per affrontare i periodi di crisi energetica

Emendamento43

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 72

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(72) "ora di punta": ***un'ora con*** il maggior consumo di elettricità combinato con un basso livello di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto degli scambi interzonal;

(72) "ora di punta": la ***singola ora del giorno, sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, dei gestori del mercato dell'energia elettrica nominati, con i prezzi più elevati o il*** consumo di energia elettrica più elevato combinato con un basso livello di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ***di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001,*** tenendo conto degli scambi interzonal;

Oppure. it

Emendamento44

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 73

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(73) "peak shaving": la capacità degli operatori di mercato di ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore di punta determinate dal gestore del sistema di trasmissione;

(73) "peak shaving": la capacità degli operatori di mercato di ridurre il consumo di energia elettrica ***dalla rete o di ridurre i prezzi dell'energia elettrica*** nelle ore di punta determinate dal gestore del sistema di trasmissione ***o distribuzione;***

Oppure. it

Emendamento45

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Testo proposto dalla Commissione

(74) "prodotto di peak shaving": un prodotto basato sul mercato attraverso il quale i partecipanti al mercato possono fornire peak shaving ai gestori del sistema di trasmissione;

Emendamento

(74) "prodotto di peak shaving": un prodotto basato sul mercato attraverso il quale i partecipanti al mercato possono fornire peak shaving ai gestori dei sistemi di trasmissione **o distribuzione**;

Oppure. it

Emendamento46

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 76

Testo proposto dalla Commissione

(76) "contratto bidirezionale per differenza": un contratto stipulato tra il gestore di un impianto di produzione di energia elettrica e una controparte, di solito un ente pubblico, che prevede sia una **tutela** della remunerazione minima sia un limite alla remunerazione in eccesso; il contratto è concepito in modo da preservare gli incentivi per l'impianto di produzione a operare e partecipare in modo efficiente ai mercati dell'energia elettrica e rispetta i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001;

Emendamento

(76) "contratto bidirezionale per differenza": un contratto stipulato tra il gestore di un impianto di produzione di energia elettrica e una controparte, di solito un ente pubblico, che prevede una remunerazione minima e un limite alla remunerazione in eccesso; il contratto è concepito in modo da preservare gli incentivi per l'impianto di produzione a operare e partecipare in modo efficiente ai mercati dell'energia elettrica, **in particolare per adeguare la propria produzione alle circostanze del mercato**, e rispetta i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001;

Oppure. it

Emendamento47

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 78

Testo proposto dalla Commissione

(78) "ricavi di mercato": il reddito realizzato che un produttore di energia elettrica riceve in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale in cui avviene tale scambio ed escludendo qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri;

Emendamento

(78) "ricavi di mercato": il reddito realizzato che un produttore di energia elettrica riceve in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica, ***o di altri servizi connessi al sistema energetico***, nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale in cui avviene tale scambio, ***compresi i contratti di acquisto di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica***, ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri;

Oppure. it

Emendamento48

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 78 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(78 a) "ricavi in eccesso": la differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il limite massimo dei ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2;

Oppure. it

Giustificazione

Definizione necessaria per un nuovo articolo.

Emendamento49

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(78 b) "regolamento": un pagamento effettuato e ricevuto tra le controparti, a fronte della consegna e del ricevimento di energia elettrica, ove applicabile, in adempimento delle rispettive obbligazioni delle controparti ai sensi di una o più operazioni di compensazione;

Oppure. it

Emendamento50

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 79

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(79) "dispositivo **di misurazione** dedicato": un dispositivo collegato o incorporato in un bene che **vende** servizi di risposta alla domanda o di flessibilità sul mercato dell'energia elettrica o ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;

(79) "dispositivo **di misura** dedicato": un dispositivo collegato o incorporato in un bene che **fornisce la quantificazione dei** servizi di risposta alla domanda o di flessibilità sul mercato dell'energia elettrica o ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;

Oppure. it

Emendamento51

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 79a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(79 a) "sistema di controllo della potenza", un sistema che controlla le correnti alternate o le correnti continue allo stato stazionario entro un limite o un livello programmabile.

Oppure. it

Giustificazione

Definizione necessaria per una nuova disposizione relativa all'accesso flessibile alla rete.

Emendamento52

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 79c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(79 b) "tariffa di accesso flessibile alla connessione": un insieme di regole e requisiti predeterminati per l'interconnessione rapida della capacità elettrica alla rete e che comprende un accordo per limitare e controllare l'importazione e l'esportazione di energia elettrica da e verso la rete di distribuzione;

Oppure. it

Emendamento53

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 80

Testo proposto dalla Commissione

(80) "flessibilità": la capacità di un sistema elettrico di adattarsi alla variabilità **dei** modelli di produzione e consumo e alla disponibilità della rete, in un arco di tempo rilevante per il mercato.

Emendamento

(80) "flessibilità": la capacità di un sistema elettrico di adattarsi alla variabilità **e all'incertezza dei** modelli di produzione e consumo di **energia elettrica** e alla disponibilità della rete, nei periodi di mercato pertinenti.

Oppure. it

Emendamento54

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 3 - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2 a) L'articolo 3 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Nello sviluppo di nuove interconnessioni, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi minimi di interconnessione elettrica del 15% di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, gli Stati membri confinanti cooperano e accelerano tutte le procedure per garantire il raggiungimento degli obiettivi di interconnessione elettrica.

Giustificazione

Questo emendamento rafforza la necessità dell'integrazione fisica delle infrastrutture energetiche tra gli Stati membri come condizione preliminare per il corretto funzionamento dei mercati energetici dell'UE e per la condivisione dell'elettricità attraverso le frontiere.

Emendamento55**Proposta di regolamento****Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera a**

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 - paragrafo 1

*Testo proposto dalla Commissione**Emendamento*

1. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO, **o un'entità da essi designata**, organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri conformemente al regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO cooperano a livello dell'Unione o, se più appropriato, a livello regionale al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della negoziazione dell'energia elettrica del giorno prima e del giorno dopo nell'Unione. L'obbligo di cooperazione non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Nelle loro funzioni relative alla negoziazione di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO sono soggetti alla vigilanza regolamentare delle autorità di regolamentazione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER ai sensi degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942.

1. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri conformemente al regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO cooperano a livello dell'Unione o, se più appropriato, a livello regionale al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della negoziazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica nell'Unione. L'obbligo di cooperazione non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Nelle loro funzioni relative alla negoziazione di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO sono soggetti alla vigilanza regolamentare delle autorità di regolamentazione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER ai sensi degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942, **compresi gli obblighi di trasparenza e la vigilanza efficace contro la manipolazione del mercato ai sensi del [REMIT II] rivisto.**

Emendamento56

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera b - punto ii a (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 - paragrafo 2 - lettera f

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

ii a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

(f) essere trasparenti e fornire informazioni per unità, proteggendo al contempo la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e garantendo che le negoziazioni avvengano in modo anonimo;

Oppure. it

Giustificazione

Per garantire una maggiore trasparenza, si propone che le offerte siano presentate dagli operatori di mercato che utilizzano unità di generazione.

Emendamento57

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Prodotto per la rasatura dei picchi

Prodotto di peak shaving *durante una crisi dei prezzi dell'elettricità*

Oppure. it

Emendamento58

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7a - paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 5 e 6, della direttiva sull'**energia elettrica**, i gestori dei sistemi di trasmissione possono acquistare prodotti di peak shaving per ottenere una riduzione della domanda di energia elettrica **durante le** ore di punta.

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 5 e 6, della direttiva **(UE) 2019/944**, i gestori dei sistemi di trasmissione **e distribuzione** possono acquistare prodotti di peak shaving per ottenere una riduzione della domanda **e del prezzo dell'energia elettrica nelle** ore di punta, **senza pregiudicare il funzionamento dei mercati di bilanciamento. L'acquisto di prodotti per la riduzione dei picchi è limitato alle situazioni in cui viene dichiarata una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, conformemente all'articolo 66 bis della [direttiva EMD riveduta].**

Oppure. it

Emendamento59

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7a - paragrafo 2

2. I gestori dei sistemi di trasmissione che intendono acquistare un prodotto di peak shaving presentano una proposta che definisce il dimensionamento e le condizioni per l'acquisto del prodotto di peak shaving all'autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato. La proposta del gestore del sistema di trasmissione è conforme ai seguenti requisiti:

2. gestori dei sistemi di trasmissione **e distribuzione** che intendono acquistare un prodotto di peak shaving presentano all'autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato una proposta che definisce il dimensionamento e le condizioni per l'acquisto **e l'attivazione** del prodotto di peak shaving. La proposta del gestore del sistema di trasmissione deve essere conforme ai seguenti requisiti:

Oppure. it

Emendamento60

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo 2 - lettera a

(a) il dimensionamento del prodotto di peak shaving si basa su un'analisi della necessità di un servizio aggiuntivo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. **analisi uno standard di affidabilità o di** criteri oggettivi e trasparenti di stabilità della rete approvati dall'autorità di regolamentazione. Il dimensionamento tiene conto della previsione della domanda, della previsione dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili e della previsione di altre fonti di flessibilità nel sistema. Il dimensionamento del prodotto di peak shaving deve essere limitato per garantire che i benefici previsti del prodotto non **superino i costi previsti;**

(a) il dimensionamento del prodotto di peak shaving si basa su un'analisi della necessità di un servizio aggiuntivo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. **analisi l'impatto sul mercato, dei costi e dei benefici previsti e di** criteri oggettivi e trasparenti di stabilità della rete approvati dall'autorità di regolamentazione. Il dimensionamento deve tenere conto delle previsioni della domanda, delle previsioni dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili e delle previsioni di altre fonti di flessibilità del sistema, **come lo stoccaggio di energia.** Il dimensionamento del prodotto di peak shaving deve essere limitato per garantire che **i costi previsti non superino i** benefici attesi del prodotto **e non aumentino le emissioni di CO2 del sistema elettrico;**

Emendamento61

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo 2 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

(b) l'acquisto di un prodotto di peak shaving deve basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere limitato alla risposta alla domanda

Emendamento

(b) l'acquisto di un prodotto di peak shaving deve basarsi su criteri **di mercato** oggettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere limitato alla risposta alla domanda;

Emendamento62

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo 2 - lettera c

Testo proposto dalla Commissione

(c) l'approvvigionamento del prodotto di peak shaving deve avvenire tramite una procedura di gara, con una selezione basata sul costo più basso per soddisfare criteri tecnici e ambientali predefiniti;

Emendamento

(c) l'approvvigionamento del prodotto per il peak shaving deve avvenire tramite una procedura di gara, con una selezione basata sul costo più basso per soddisfare criteri tecnici e ambientali predefiniti, **e deve consentire l'effettiva partecipazione dei piccoli consumatori, direttamente o tramite aggregazione;**

Emendamento63

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo 2 - lettera d

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(d) contratti per un prodotto di peak shaving non possono essere stipulati più **di due giorni** prima della sua attivazione **e il periodo di contrattazione non deve essere superiore a un giorno;**

(d) contratti per un prodotto di peak shaving non possono essere conclusi con più di **una settimana di anticipo rispetto** alla sua attivazione;

Oppure. it

Emendamento64

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7a - paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3. La riduzione effettiva del consumo derivante dall'attivazione di un prodotto di peak shaving è misurata rispetto a una base di riferimento, che riflette il consumo di elettricità previsto senza l'attivazione del prodotto di peak shaving. **gestori** dei sistemi di trasmissione sviluppano una metodologia di riferimento in consultazione con gli operatori di mercato e la presentano all'autorità di regolamentazione.

3. La riduzione effettiva del consumo derivante dall'attivazione di un prodotto di peak shaving è misurata rispetto a una base di riferimento, che riflette il consumo di elettricità previsto senza l'attivazione del prodotto di peak shaving. **gestore di un sistema di trasmissione o distribuzione che decida di acquistare un prodotto di peak shaving ai sensi del paragrafo 1**, elabora una metodologia di riferimento in consultazione con i partecipanti al mercato e la presenta all'autorità di regolamentazione.

Oppure. it

Emendamento65

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

4. Le autorità di regolamentazione approvano la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione che intendono acquistare un prodotto di peak shaving e la metodologia di riferimento presentata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 o chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare la proposta qualora non soddisfatti i requisiti di cui ai presenti paragrafi

Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione, ***in consultazione con i partecipanti al mercato***, approvano la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione ***e distribuzione*** che intendono acquistare un prodotto di peak shaving e la metodologia di riferimento presentata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 o chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare la proposta qualora non soddisfatti i requisiti di cui ai presenti paragrafi. ***L'ACER può emettere un parere sulla proposta dello Stato membro interessato e può chiedere di modificare la proposta se viene individuato un rischio di distorsione nel mercato elettrico integrato.***

Oppure. it

Emendamento66

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 7 bis - paragrafo - -1 bis (nuovo)

4 a. Entro giugno 2024, la Commissione, insieme all'ACER e alla REGST per l'elettricità, valuterà l'impatto sul funzionamento del mercato dell'elettricità dell'introduzione di prodotti di peak shaving al di fuori delle situazioni di crisi dei prezzi dell'elettricità. Tale valutazione terrà in debita considerazione la necessità che tali prodotti non distorcano il funzionamento dei mercati del giorno prima, infragiornaliero e di bilanciamento e non provochino un riorientamento dei servizi di risposta alla domanda verso i prodotti di peak shaving. La Commissione presenterà, se del caso, una proposta legislativa per modificare il presente regolamento e introdurre prodotti di peak shaving al di fuori delle situazioni di crisi dei prezzi dell'elettricità.

Oppure. it

Emendamento67

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 7 ter - titolo

Dispositivo *di misurazione* dedicato

Dispositivo di *misura* dedicato

Oppure. it

Emendamento68

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4

Testo proposto dalla Commissione

1. "Gli Stati membri consentono ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di utilizzare i dati provenienti da dispositivi **di misurazione** dedicati per l'osservabilità **e il regolamento dei** servizi di **risposta alla domanda** e di flessibilità, compresi quelli provenienti dai sistemi di stoccaggio.

Emendamento

1. "Gli Stati membri consentono ai **clienti e ai partecipanti al mercato, previo consenso esplicito, per conto dei proprietari e degli utenti, dei** gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, di **accedere ai** dati provenienti da dispositivi **di misurazione** dedicati per i servizi di osservabilità, regolamento e flessibilità **e per la condivisione dell'energia**, compresi i dati provenienti dai sistemi **di risposta alla domanda e di** stoccaggio dell'**energia, in conformità alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati e della privacy.**

Oppure. it

Emendamento69

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 4
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 7 ter - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti per un processo di convalida dei dati dei dispositivi **di misurazione per** controllare e garantire la qualità dei rispettivi dati;

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti **uniformi e adatti allo scopo** per un processo di convalida dei dati dei dispositivi **di misura** dedicato, al fine di verificare e garantire la qualità **e l'interoperabilità** dei rispettivi dati, **in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/944 e alle procedure stabilite nel codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/943 e tenendo conto della pertinente legislazione dell'Unione sugli strumenti di misura.**

Giustificazione

Il regolamento dovrebbe richiedere l'interoperabilità e la conformità ai requisiti pertinenti per i dispositivi di misurazione dedicati.

Emendamento70**Proposta di regolamento****Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 5 - lettera a**

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 8 - paragrafo 1

*Testo proposto dalla Commissione**Emendamento*

Le NEMO consentiranno ai partecipanti al mercato di negoziare l'energia il più vicino possibile al tempo reale e almeno fino all'orario di chiusura intraday della porta interzonale. Entro il 1° gennaio **2028**, l'orario di chiusura del gate interzonale infragiornaliero dovrà essere anticipato di almeno 30 minuti rispetto all'orario reale.

Le NEMO consentiranno ai partecipanti al mercato di negoziare l'energia il più vicino possibile al tempo reale e almeno fino all'orario di chiusura intraday della porta interzonale. Entro il 1° gennaio **2026**, l'orario di chiusura del gate cross-zonale infragiornaliero dovrà essere anticipato di almeno 30 minuti rispetto all'orario reale, **a condizione che questa misura non comporti un aumento delle emissioni di CO2. Questa scadenza può essere posticipata al 1° gennaio 2028 sulla base di una valutazione d'impatto presentata dai NEMO e dai TSO in conformità all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2015/1222, che dimostri gli impatti negativi di tale misura sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, sull'efficienza dei costi, sull'integrazione delle energie rinnovabili e sulle emissioni di CO2.**

Giustificazione

È necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 9 e 59 del presente regolamento.

Emendamento71

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 5 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 8 - paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

I NEMO forniranno prodotti per la negoziazione nei mercati del giorno prima e infragiornalieri di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 100kW o meno, per consentire l'effettiva partecipazione della risposta alla **domanda**, dell'accumulo di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, compresa la partecipazione diretta dei clienti.

Emendamento

I NEMO forniranno prodotti per la negoziazione nei mercati del giorno prima e infragiornalieri di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 100kW o meno, per consentire l'effettiva partecipazione della risposta alla **domanda**, dell'accumulo di energia e delle energie rinnovabili su piccola scala, compresa la partecipazione diretta dei clienti, **anche attraverso l'aggregazione**.

Oppure. it

Emendamento72

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Entro il 1° dicembre 2024 la **REGST dell'energia elettrica presenta all'ACER**, previa consultazione dell'ESMA, **una proposta per la creazione di hub virtuali regionali per il mercato a termine. La proposta deve:**

Emendamento

1. Entro il 1° dicembre 2024 la **Commissione**, dopo aver consultato l'ACER, **la REGST per l'elettricità e l'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'impatto dell'istituzione di hub virtuali regionali per il mercato a termine sul funzionamento dei mercati dell'elettricità. La Commissione può accompagnare tale valutazione d'impatto con una proposta legislativa, se del caso. La valutazione d'impatto si concentra, tra l'altro, su:**

Giustificazione

Questo emendamento introduce la necessità di una valutazione prima di introdurre gli hub virtuali regionali.

Emendamento73

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1 - punto -a (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(-a) determinare gli impatti di un hub virtuale regionale almeno sul mercato a termine, sui TSO, sugli operatori di mercato e sui consumatori finali;

Emendamento74

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1, lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) ***definire l'ambito geografico degli hub virtuali per il mercato a termine***, comprese le zone di offerta che costituiscono tali hub, al fine di massimizzare la correlazione dei prezzi tra i prezzi di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono gli hub virtuali;

(a) ***definire l'ambito geografico più adeguato*** degli hub virtuali ***regionali***, comprese le zone di offerta che li costituiscono, al fine di massimizzare la correlazione dei prezzi tra i prezzi di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono gli hub virtuali ***regionali***;

Emendamento75

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1, lettera aa (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a a) tenendo in debita considerazione il livello di interconnettività degli Stati membri, in particolare di quelli al di sotto degli obiettivi di interconnessione fissati per il 2020 e il 2030 nel regolamento (UE) 2018/1999;

Emendamento76

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1, lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b) ***includere*** una metodologia per il calcolo dei prezzi di riferimento per gli hub virtuali ***per il mercato a termine***, con l'***obiettivo di*** massimizzare le correlazioni tra il prezzo di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono un hub virtuale; ***tale metodologia deve essere applicabile a tutti gli hub virtuali e*** basata su criteri oggettivi predefiniti;

(b) ***valutare*** una metodologia per il calcolo dei prezzi di riferimento per gli hub virtuali ***regionali***, al fine di massimizzare le correlazioni tra il prezzo di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono un hub virtuale ***regionale***, sulla base di criteri oggettivi predefiniti;

Emendamento77

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1- lettera c

Testo proposto dalla Commissione

(c) include una definizione dei diritti di trasmissione finanziaria a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali per il mercato a termine;

Emendamento

(c) include una definizione dei diritti di trasmissione finanziaria a lungo termine dalle zone di offerta aglihub virtuali **regionali** per il mercato a termine;

Oppure. it

Emendamento78

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 1- lettera d

Testo proposto dalla Commissione

(d) massimizzare le opportunità di trading per i prodotti di copertura che fanno riferimento agli hub virtuali per il mercato a termine e per i diritti di trasmissione a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali.

Emendamento

(d) **come** massimizzare le opportunità di trading per i prodotti di copertura che fanno riferimento agli hub virtuali per il mercato a termine e per i diritti di trasmissione a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali.

Oppure. it

Emendamento79

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 9 - paragrafo 1, lettera d bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

*(d a) con un processo di attuazione
indicativo.*

Oppure. it

Emendamento80

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2. Entro sei mesi dal ricevimento della proposta di istituzione degli hub virtuali regionali per il mercato a termine, l'ACER la valuta e la approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta la REGST dell'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER. *cancellato*

Oppure. it

Emendamento81

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3. La piattaforma unica di assegnazione istituita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1719 avrà la forma giuridica di cui all'allegato II della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio

3. La piattaforma unica di assegnazione istituita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1719 ***agisce come entità che offre l'assegnazione e facilita la negoziazione di diritti di trasmissione a lungo termine per conto dei TSO. Ha la*** forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Oppure. it

Emendamento82

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 4 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) offre lo scambio di diritti di trasmissione a lungo termine tra ciascuna zona di offerta e hub virtuale; se una zona di offerta non fa parte di un hub virtuale, può emettere diritti di trasmissione finanziari a lungo termine a un hub virtuale o ad altre zone di offerta che fanno parte della stessa regione di calcolo della capacità

cancellato

Oppure. it

Giustificazione

Il paragrafo viene modificato e spostato alla fine dell'elenco.

Emendamento83

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 4 - lettera c bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(c a) se pertinente, offrire lo scambio di diritti di trasmissione a lungo termine tra ciascuna zona offerente e hub virtuale regionale; se una zona offerente non fa parte di un hub virtuale regionale, può emettere diritti di trasmissione finanziari a lungo termine a un hub virtuale regionale o ad altre zone offerenti che fanno parte della stessa regione di calcolo della capacità

Oppure. it

Emendamento84

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 - paragrafo 5

5. Qualora un'autorità di regolamentazione ritenga che le opportunità di copertura disponibili per i partecipanti al mercato siano insufficienti, e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti per i mercati finanziari nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, può richiedere alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure aggiuntive, come le attività di market-making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. Fatta salva la conformità al diritto della concorrenza dell'Unione e alla direttiva (UE) 2014/65 e ai regolamenti (UE) 648/2012 e 600/2014, i gestori del mercato **liberi di** sviluppare prodotti di copertura a termine, compresi i prodotti di copertura a termine a lungo termine, per fornire ai partecipanti al mercato, compresi i proprietari di impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro le fluttuazioni dei prezzi. Gli Stati membri non impongono che tale attività di copertura sia limitata agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.

5. Qualora un'autorità di regolamentazione ritenga che le opportunità di copertura disponibili per i partecipanti al mercato siano insufficienti, e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti per i mercati finanziari nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, può richiedere alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure aggiuntive, come le attività di market-making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. Fatta salva la conformità con il diritto della concorrenza dell'Unione e con la direttiva (UE) 2014/65 e i regolamenti (UE) 648/2012 e 600/2014, i gestori del mercato **possono** sviluppare prodotti di copertura a termine, compresi i prodotti di copertura a termine a lungo termine, per fornire ai partecipanti al mercato, compresi i proprietari di impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro le fluttuazioni dei prezzi. Gli Stati membri non impongono che tale attività di copertura sia limitata agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.

Oppure. it

Emendamento85

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 10 bis

(6 a) è inserito il seguente articolo 10 bis:

" Articolo 10a Limitazione dei ricavi di mercato

1. In caso di crisi dei prezzi dell'energia elettrica dichiarata ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 66 bis della [direttiva EMD riveduta], gli Stati membri applicano un limite temporaneo ai ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla generazione di energia elettrica per il periodo di validità della decisione che dichiara la crisi dei prezzi dell'energia elettrica, come previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 66 bis della [direttiva EMD riveduta].

2. I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla generazione di energia elettrica sono limitati a un massimo di 180 euro per MWh di energia elettrica prodotta. Il limite massimo si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di elettricità prodotta dalle seguenti fonti:

(a) energia eolica;

(b) energia solare (solare termico e solare fotovoltaico);

(c) energia geotermica;

(d) energia idroelettrica;

(e) combustibile da biomassa (combustibili da biomassa solidi o gassosi), escluso il bio-metano;

(f) rifiuti;

(g) energia nucleare;

(h) lignite;

(i) petrolio greggio e altri prodotti petroliferi;

(j) torba.

3. Il limite massimo di cui al paragrafo 1 non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di elettricità prodotta sono già limitati a seguito di misure statali.

4. Gli Stati membri assicurano che il tetto sia destinato a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dal periodo di mercato in cui avviene la transazione e dal fatto che l'energia elettrica sia scambiata bilateralmente o in un mercato centralizzato. Il limite non si applica ai ricavi dell'elettricità prodotta dagli impianti di generazione di energia elettrica di cui al paragrafo 2 che sono coperti da uno strumento contrattuale a termine al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di crisi dei prezzi dell'elettricità.

5. Gli Stati membri adottano misure efficaci per impedire l'elusione degli obblighi dei produttori di cui al paragrafo 4. In particolare, essi si assicurano che il limite massimo dei ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori siano controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, in particolare se fanno parte di un'impresa verticalmente integrata.

6. Gli Stati membri possono decidere:

a) se applicare il tetto ai ricavi al momento del regolamento dello scambio di energia o successivamente;

b) che il tetto ai ricavi di mercato non si applichi ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e il countertrading;

c) fissare un tetto massimo ai ricavi di mercato per i produttori che generano energia elettrica dalle fonti elencate al paragrafo 2, a condizione che i loro investimenti e costi operativi superino il massimo stabilito al paragrafo 2;

d) che il limite massimo dei ricavi di mercato non si applichi ai produttori che generano elettricità con impianti di produzione di energia elettrica con una capacità installata massima di 1 MW, qualora l'applicazione del limite massimo comporti un onere amministrativo significativo;

e) che il tetto ai ricavi di mercato non si applichi all'elettricità prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto ai ricavi di mercato comporti il rischio di aumentare le emissioni di CO₂ e di diminuire la produzione di energia rinnovabile;

f) che il limite massimo dei ricavi di mercato si applica solo al 90% dei ricavi di mercato che superano il limite massimo dei ricavi di mercato.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori, a condizione che tali misure siano proporzionate e non discriminatorie, non compromettano i segnali di investimento, garantiscano la copertura dei costi di investimento, non distorcano il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e siano compatibili con il diritto dell'Unione.

8. I produttori, gli intermediari e i pertinenti operatori di mercato, nonché i gestori di sistema, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, ai gestori di sistema e ai gestori del mercato dell'energia elettrica designati, tutti i dati necessari per l'applicazione del limite di cui al paragrafo 1, compresi quelli relativi all'energia elettrica prodotta e ai relativi ricavi di mercato, indipendentemente dal periodo di mercato in cui avviene la transazione e dal fatto che l'energia elettrica sia scambiata bilateralmente, all'interno della stessa impresa o in un mercato centralizzato.

9. Le entrate raccolte dall'applicazione del limite massimo dei ricavi di mercato di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per finanziare le misure adottate dagli Stati membri per affrontare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica dichiarata ai sensi dell'articolo 66 bis della [direttiva EMD riveduta].

10. Entro giugno 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le diverse opzioni per l'introduzione di un meccanismo di valvola di sicurezza temporanea alla luce dell'esperienza acquisita con tali meccanismi a livello internazionale e dell'evoluzione e dei nuovi sviluppi del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. La Commissione, se del caso, accompagna tale relazione con una proposta legislativa di modifica del presente regolamento per introdurre tale meccanismo. "

Oppure. it

Giustificazione

Il tetto ai ricavi di mercato è una misura attuata durante la crisi energetica. Questa misura contribuisce a ridurre i profitti imprevisti dei produttori di energia, contribuendo al contempo a finanziare le misure adottate durante una crisi dei prezzi, come descritto nel nuovo articolo 66a.

Emendamento86

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 7 - lettera a

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 18 - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. metodologie tariffarie riflettono i costi fissi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e prendono in considerazione sia le spese in conto capitale che quelle operative per fornire incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione sia nel breve che nel lungo periodo, compresi gli investimenti anticipati, al fine di aumentare l'efficienza, **compresa l'efficienza energetica**, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere l'uso dei servizi di flessibilità, gli investimenti efficienti, comprese le soluzioni per ottimizzare la rete esistente e agevolare la risposta alla domanda e le relative attività di ricerca, e agevolare l'innovazione nell'interesse dei consumatori in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione;

Emendamento

2. metodologie tariffarie riflettono i costi fissi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e prendono in considerazione sia le spese di capitale che quelle operative per fornire incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione sia nel breve che nel lungo periodo, compresi gli investimenti anticipati, **applicare il principio dell'"efficienza energetica in primo luogo" ai sensi dell'articolo 3 della [direttiva EED riveduta], al fine di aumentare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, la capacità di produzione di energia rinnovabile e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere l'uso dei servizi di flessibilità, consentire l'uso di modalità di connessione flessibili, investimenti efficienti e tempestivi, comprese le soluzioni per ottimizzare la rete esistente e facilitare lo stoccaggio dell'energia, la risposta alla domanda e le relative attività di ricerca, ridurre l'impatto ambientale, promuovere l'accettazione sociale e agevolare l'innovazione nell'interesse dei consumatori in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione, comprese le infrastrutture necessarie per raggiungere gli obiettivi minimi di interconnessione del 15% dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.**

Oppure. it

Emendamento87

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 7 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 18 - paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

8. Le metodologie tariffarie per la trasmissione e la distribuzione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per la gestione e lo sviluppo più efficienti in termini di costi delle loro reti, anche attraverso l'appalto di servizi. A tal fine, le autorità di regolamentazione riconoscono i costi pertinenti come ammissibili, includono tali costi nelle tariffe di trasmissione e distribuzione e introducono obiettivi di prestazione per incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche attraverso l'efficienza energetica, l'uso di servizi di flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento

8. Le metodologie tariffarie per la trasmissione e la distribuzione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per la gestione e lo sviluppo delle loro reti nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei costi, anche attraverso l'appalto di servizi. A tal fine, le autorità di regolamentazione riconoscono i costi pertinenti come ammissibili, ***compresi gli investimenti anticipati***, includono tali costi nelle tariffe di trasmissione e distribuzione e introducono obiettivi di prestazione per incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche attraverso l'efficienza energetica ***applicando il "principio dell'efficienza energetica in primo luogo" ai sensi dell'articolo 3 della [direttiva EED riveduta]***, l'uso di servizi di flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.

Oppure. it

Emendamento88

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 7 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 18 - paragrafo 8 bis (nuovo)

8 a. I gestori dei sistemi di distribuzione devono offrire la possibilità di un accordo di connessione flessibile. Tali accordi di connessione flessibile devono specificare quanto segue:

i) l'importazione e l'esportazione massime e costanti di energia elettrica nella rete, nonché la capacità aggiuntiva di importazione ed esportazione flessibile che può essere connessa, differenziata per blocchi temporali nel corso dell'anno,

ii) i corrispettivi di rete applicabili alle capacità di importazione ed esportazione sia continua che flessibile,

iii) le probabilità di decurtazione in caso di superamento della capacità massima continua. L'utente del sistema che richiede una connessione alla rete flessibile dovrà installare un sistema di controllo della potenza certificato da un organismo nazionale di normalizzazione.

Oppure. it

Giustificazione

Le connessioni alla rete sono uno dei principali ostacoli alla diffusione di una maggiore capacità di energia rinnovabile o di stoccaggio. Un accordo di connessione flessibile consente di collegare alla rete una maggiore capacità con dispositivi di controllo della potenza che limitano l'importazione e l'esportazione di elettricità nel punto di connessione, in base all'accordo contrattuale tra il cliente e l'operatore di rete.

Emendamento89

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 7 - lettera c

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 18 - paragrafo 9 - lettera f

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(f) metodi per garantire la trasparenza nella definizione e nella struttura delle tariffe, compresi gli investimenti anticipati;

(f) metodi per garantire la trasparenza nella definizione e nella struttura delle tariffe, compresi gli investimenti anticipati ***determinati in stretta consultazione con le parti interessate, compresi i trasporti e il settore del riscaldamento e del raffreddamento, in linea con i pertinenti obiettivi energetici europei, nazionali e locali, e tenere conto delle aree di accelerazione stabilite nella [direttiva (UE) 2018/2001]*** ;

Oppure. it

Emendamento90

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 8 - lettera a

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 - paragrafo 2 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b) ***mantenere o*** aumentare le capacità interzonali ottimizzando l'uso degli interconnettori esistenti mediante azioni correttive coordinate, se del caso, o coprendo i costi derivanti dagli investimenti nella rete che sono rilevanti per ridurre la congestione degli interconnettori; oppure

(b) ***massimizzare e*** aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante azioni correttive coordinate, se del caso, o la copertura dei costi derivanti dagli investimenti nella rete che sono rilevanti per ridurre la congestione degli interconnettori; oppure

Oppure. it

Emendamento91

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 8 - lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 - paragrafo c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(c) *compensare i gestori di impianti di generazione offshore in una zona di offerta offshore se l'accesso ai mercati interconnessi è stato ridotto in modo tale che uno o più gestori di sistemi di trasmissione non hanno reso disponibile una capacità sufficiente sull'interconnettore o sugli elementi critici della rete che influiscono sulla capacità dell'interconnettore, con la conseguenza che il gestore dell'impianto offshore non è in grado di esportare la propria capacità di generazione di energia elettrica sul mercato* **cancellato**

Oppure. it

Giustificazione

Una compensazione non adeguatamente concepita potrebbe causare un comportamento negativo e impedire alle reti di ricevere i fondi necessari per il rafforzamento. Per evitare questo problema, si propone di considerare la questione in altre parti del presente regolamento. Ad esempio, nella progettazione dei CfD.

Emendamento92

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

"Articolo 19ab

Banca dati PPA dell'Unione

1. ACER creerà, manterrà e gestirà una piattaforma informatica denominata Union PPA Database (la "Banca dati"). La "Banca dati" è utilizzata per facilitare la raccolta di informazioni pertinenti sugli accordi di acquisto di energia elettrica sottoscritti nell'Unione.

2. La "banca dati" funziona come una piattaforma interoperabile e digitale a livello dell'Unione, basata sui dati comunicati attraverso le piattaforme elettroniche nazionali istituite ai sensi del paragrafo 3. La "banca dati" consente all'ACER e alle autorità nazionali di regolamentazione di accedere e condividere le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4. La "banca dati" consente all'ACER e alle autorità nazionali di regolamentazione di accedere alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4 e di dividerle.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione sviluppano una piattaforma elettronica per facilitare la comunicazione e la condivisione delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4. Tali piattaforme sono pienamente operative a livello di Stati membri entro il Tali piattaforme sono pienamente operative a livello di Stati membri entro... [9 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4. Le parti contraenti di un HTM comunicano all'autorità nazionale di regolamentazione le informazioni pertinenti sull'HTM. Le informazioni sono fornite in formato digitale attraverso la piattaforma di cui al paragrafo 3 e comprendono almeno i seguenti dati, se applicabili:

(a) Parti contraenti,

(b) Natura del contratto (HTM finanziario, HTM fisico),

(c) Durata del contratto,

- (d) Volume di energia contratta,*
- (e) Tipo di energia contrattata,*
- (f) Zona di consegna dell'offerta,*
- (g) Struttura dei prezzi contrattuali,*
- (h) Sostegno pubblico,*
- (i) Garanzie pubbliche*

5. Sulla base delle informazioni raccolte, l'autorità nazionale di regolamentazione pubblica una relazione annuale sullo sviluppo del mercato degli HTM a livello nazionale. Analogamente, l'ACER pubblica una relazione annuale sul mercato degli HTM a livello dell'Unione.

6. L'ACER sviluppa le specifiche tecniche e funzionali della "banca dati", compreso il meccanismo di scambio di dati interoperabili per lo scambio con le piattaforme delle autorità nazionali di regolamentazione e il formato per le comunicazioni elettroniche. L'ACER garantisce che la banca dati sia pienamente operativa entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] ed elabora un piano per l'attuazione della banca dati."

Oppure. it

Giustificazione

Articolo che istituisce una banca dati PPA dell'Unione

Emendamento93

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater (nuovo)

Articolo 19ac

Contratti di acquisto di energia standardizzati

La Commissione, insieme ai NEMO, svilupperà HTM standardizzati per semplificare la procedura e adeguare il profilo di rischio dei clienti di diverse dimensioni. L'uso di questi contratti standardizzati sarà volontario per le parti contraenti. In quanto tali, gli HTM standardizzati avranno, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

(a) offrire una serie di contratti di durata inferiore, anche fino a 5 anni;

(b) offrire la fornitura di energia elettrica in diverse fasce orarie;

(c) fornire formule di prezzo diverse;

(d) essere modellato sul profilo di carico richiesto dal cliente.

Oppure. it

Emendamento94

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis - paragrafo 1

1. Gli Stati membri facilitano gli accordi di acquisto di energia ("HTM") al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima in relazione alla dimensione della decarbonizzazione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, preservando nel contempo mercati dell'elettricità competitivi e liquidi.

1. Gli Stati membri facilitano gli accordi di acquisto di energia ("PPA") **e rimuovono gli ostacoli al fine di** raggiungere gli obiettivi stabiliti nel loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima in relazione alla dimensione della decarbonizzazione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, **e di garantire prezzi dell'energia elettrica più prevedibili** preservando mercati dell'energia elettrica competitivi e liquidi. **In particolare, gli Stati membri agevolano gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/2001, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima in relazione alla dimensione "decarbonizzazione" di cui all'articolo 4, lettera a), paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/1999.**

Oppure. it

Emendamento95

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis - paragrafo 1 bis (nuovo)

1 a. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, in coordinamento con tutti i NEMO, istituirà una piattaforma che consenta a tutti i partecipanti al mercato di negoziare contratti di acquisto di energia elettrica, compresi i contratti di acquisto di energia elettrica standardizzati di cui all'articolo 19 bis. La piattaforma garantisce strumenti per facilitare la partecipazione attraverso l'aggregazione.

Giustificazione

Per facilitare la firma degli HTM in modo più trasparente e per ridurre i costi di transazione degli HTM, soprattutto per i piccoli partecipanti, sarà istituita una piattaforma.

Emendamento96**Proposta di regolamento****Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9**

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis - paragrafo 2

*Testo proposto dalla Commissione**Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che gli strumenti, come i sistemi di garanzia a prezzi di mercato, per ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento del pagamento da parte dell'off-taker nell'ambito degli HTM siano disponibili e accessibili ai clienti che incontrano barriere all'ingresso nel mercato degli HTM e non si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con gli articoli 107 e 108 del TFUE. A tal fine, gli Stati membri tengono conto degli strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono quali categorie di clienti sono destinatarie di tali strumenti, applicando criteri non discriminatori.

2. Gli Stati membri assicurano che gli strumenti, come i sistemi di garanzia a prezzi di mercato, per ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento del pagamento da parte dell'off-taker nell'ambito degli HTM siano disponibili e accessibili ai clienti che incontrano barriere all'ingresso nel mercato degli HTM e non si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con gli articoli 107 e 108 del TFUE. ***Tali strumenti facilitano l'aggregazione della domanda di HTM e possono comprendere, tra l'altro, sistemi di garanzia a prezzi di mercato o garanzie private in conformità al diritto dell'Unione.*** A tal fine, gli Stati membri tengono conto degli strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono quali categorie di clienti sono destinatarie di tali strumenti, applicando criteri non discriminatori ***per ciascuna categoria di clienti.***

Emendamento97

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis - paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

3. I sistemi di garanzia per gli HTM sostenuti dagli Stati membri devono includere disposizioni per evitare di ridurre la liquidità dei mercati dell'elettricità e non devono fornire sostegno all'acquisto di generazione **da combustibili fossili**.

Emendamento

3. I sistemi di garanzia per gli HTM sostenuti dagli Stati membri devono includere disposizioni che evitino di ridurre la liquidità dei mercati dell'elettricità, non devono fornire sostegno all'acquisto di generazione **non rinnovabile e non devono impedire ai generatori soggetti di partecipare ai mercati del bilanciamento e dei servizi ausiliari. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai piccoli consumatori che hanno difficoltà a sottoscrivere un HTM rinnovabile.**

Oppure. it

Giustificazione

Se i sistemi di garanzia sono sostenuti dagli Stati membri, la disposizione dovrebbe riguardare solo gli HTM rinnovabili.

Emendamento98

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis - paragrafo 4

4. Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per l'elettricità da fonti rinnovabili, gli Stati membri **devono** consentire la partecipazione di progetti che riservano parte dell'elettricità per la vendita attraverso un HTM o altri accordi basati sul mercato e cercare di utilizzare criteri di valutazione per incentivare l'accesso al mercato degli HTM per i clienti che devono affrontare barriere all'ingresso. **In particolare, tali criteri di valutazione possono dare la preferenza agli offerenti che presentano un HTM firmato o un impegno a firmare un HTM per una parte della produzione del progetto da parte di uno o più potenziali acquirenti che incontrano barriere all'ingresso nel mercato degli HTM.**

4. Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per l'elettricità da fonti rinnovabili, gli Stati membri **possono** consentire la partecipazione di progetti che riservano una parte dell'elettricità per la vendita attraverso un HTM **rinnovabile** o altri accordi basati sul mercato, **a condizione che le due parti dell'accordo non siano controllate dallo stesso soggetto. Gli Stati membri si** sforzano di utilizzare criteri di valutazione per incentivare l'accesso al mercato degli HTM per i clienti che incontrano barriere all'ingresso.

Oppure. it

Emendamento99

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 1

1. I regimi di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica dalle fonti elencate al paragrafo 2 assumono la forma di **un contratto a due vie** per differenze. I nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica comprendono gli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica, gli **investimenti** finalizzati al potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, gli **investimenti** finalizzati **all'ampliamento di** impianti di produzione di energia elettrica esistenti o al prolungamento della loro durata di vita.

1. I regimi di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica dalle fonti elencate al paragrafo 2 assumono la forma di **contratti bidirezionali** per differenza. Fatti **salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2018/2001 e fatta salva la conformità al regolamento (UE) 2020/852**, i nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica comprendono gli investimenti:

- a) in nuovi impianti di generazione di energia, o*
- b) finalizzati al ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o*
- c) finalizzati ad **umentare la capacità degli** impianti di generazione di energia esistenti o;*
- d) **finalizzati** a prolungare la loro durata di vita.*

Oppure. it

Giustificazione

Adattamenti per chiarire a quale tipo di investimenti ci si riferisce. Inoltre, per evitare misure retroattive che potrebbero influire negativamente sugli investimenti e per sottolineare che la tassonomia deve essere rispettata.

Emendamento100

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 a. Nel caso degli investimenti di cui alle lettere c) e d), il contratto bidirezionale per differenza sarà strettamente limitato alla quota della capacità totale di generazione di energia elettrica che riflette i costi del nuovo investimento rispetto ai costi totali degli investimenti dell'impianto di generazione di energia elettrica

Oppure. it

Giustificazione

È necessario chiarire che per il prolungamento della durata di vita, la disposizione si applica solo all'importo equivalente dell'investimento rispetto ai costi totali degli investimenti.

Emendamento101

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 1 - comma 1 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 b. Il primo comma si applica ai contratti nell'ambito dei regimi di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi investimenti nella generazione conclusi a partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Oppure. it

Emendamento102

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) deve essere concepito in modo che i ricavi raccolti quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio siano distribuiti ***atutti i*** clienti finali di energia elettrica ***in base alla loro*** quota di ***consumo (stesso costo/rimborso per MWh consumato)***;

(a) essere concepito in modo che i ricavi raccolti quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio siano distribuiti ***ai*** clienti finali di energia elettrica, ***dando priorità alla compensazione dei clienti vulnerabili e di quelli colpiti o a rischio di povertà energetica, come definiti all'articolo 2, punto 48, della direttiva [EED]. Gli Stati membri destinano inoltre una*** quota delle ***entrate a sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica e a compensare i costi del regime di sostegno quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di esercizio.***

Giustificazione

È necessario un approccio mirato per le entrate raccolte, con una priorità per coloro che ne hanno più bisogno.

Emendamento103

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera a bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a a) In caso di crisi dei prezzi dell'energia elettrica dichiarata ai sensi dell'articolo 66 bis della [direttiva EMD riveduta], oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri possono destinare una quota delle entrate raccolte alle industrie ad alta intensità di energia elettrica esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Emendamento104

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera b bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b a) prende in considerazione i criteri di localizzazione per garantire che i nuovi investimenti nella generazione avvengano in posizioni ottimali che non creino o peggiorino la congestione della rete;

Oppure. it

Emendamento105

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera bc

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b b) garantire la trasparenza delle condizioni, compresi i prezzi, del regime di sostegno;

Oppure. it

Emendamento106

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera bd (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b c) sia organizzato e annunciato al pubblico con largo anticipo, in linea con l'articolo 6(3) della Direttiva (UE) 2018/2001;

Oppure. it

Emendamento107

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera be (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b d) includono clausole di penalizzazione applicabili in caso di cessazione anticipata del regime di sostegno da parte del produttore;

Oppure. it

Emendamento108

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 ter - paragrafo 3 - lettera be (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b e) non riceve sostegno per la produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo.

Oppure. it

Emendamento109

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 quater - paragrafo 1

1. Entro il 1° gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro valuta ed elabora una relazione sulla necessità di flessibilità del sistema elettrico per un periodo di almenocinque anni, in considerazione della necessità di conseguire in modo efficace sotto il profilo dei costi la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione del sistema elettrico, tenendo conto dell'integrazione di diversi settori. La relazione si basa sui dati e sulle analisi fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dello Stato membro in questione ai sensi del paragrafo 2 e sulla metodologia di cui al paragrafo 3.

1. Entro il 1° gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro valuta ed elabora una relazione sul fabbisogno di flessibilità del sistema elettrico per un periodo di almeno 10 anni, in considerazione della necessità di conseguire in modo economicamente efficace la sicurezza dell'approvvigionamento e di decarbonizzare il sistema elettrico, **contribuendo alla stabilità e all'affidabilità del sistema e alla gestione e allo sviluppo efficienti delle reti elettriche, e** tenendo conto dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e dei diversi settori. La relazione si basa sui dati e sulle analisi fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dello Stato membro in questione, **a seguito di una consultazione pubblica che include i fornitori e gli aggregatori di energia,** ai sensi del paragrafo 3 e utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4, **e comprende una valutazione dei progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo del 15% di interconnessione elettrica stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999.**

Oppure. it

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 1 bis (nuovo)

1 a. Entro il 1° gennaio 2026 e successivamente ogni 2 anni, l'ACER redige una relazione per valutare la necessità di flessibilità del sistema elettrico a livello UE per un periodo di almeno 10 anni

Emendamento111

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. La **relazione** comprende una **valutazione** del fabbisogno di flessibilità per integrare l'elettricità generata da fonti rinnovabili nel sistema elettrico e considera, in particolare, il potenziale della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, per soddisfare questo fabbisogno, sia a livello di trasmissione che di distribuzione. La **relazione** deve distinguere tra esigenze di flessibilità stagionale, giornaliera e oraria.

Emendamento

2. Le **relazioni di cui ai paragrafi 1 e 1a** includono una **valutazione** del fabbisogno di flessibilità per integrare l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico e considerano, in particolare, il potenziale della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e l'accumulo di **energia, la capacità di produzione per l'autoconsumo e la capacità di produzione dispacciabile da fonti rinnovabili** per soddisfare tale fabbisogno, sia a livello di trasmissione che di distribuzione. I **rapporti** devono distinguere tra fabbisogno di flessibilità stagionale, giornaliera e oraria, **e tra fabbisogno di flessibilità zonale, garantire che siano considerati tutti i servizi ausiliari, considerare la congestione all'interno di una zona di offerta, i livelli di decurtazione dell'energia rinnovabile. I rapporti devono includere uno scenario di prezzi elevati dei combustibili fossili e uno scenario di status quo e considerare i benefici per gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione.**

Emendamento112

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2 a. *Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 1a comprendono anche una valutazione delle misure volte a creare mercati per l'acquisto di servizi di stabilità del sistema da fonti di flessibilità non fossili.*

Oppure. it

Emendamento113

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 quater - paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di ciascuno Stato membro forniscono all'autorità di regolamentazione i dati e le analisi necessari per la preparazione dellarelazione di cui al **paragrafo 1**.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di ciascuno Stato membro forniscono all'autorità di regolamentazione **e alla REGST dell'energia elettrica** i dati e le analisi necessari per la preparazione dellerelezioni di cui ai **paragrafi 1 e 1 bis**.

Oppure. it

Emendamento114

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 quater - paragrafo 4 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) definisce il **tipo di dati e il** formato che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione devono fornire alle autorità di regolamentazione;

(a) definisce **irequisiti e il** formato **dei dati** che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione devono fornire alle autorità di regolamentazione **e alla REGST dell'energia elettrica;**

Oppure. it

Emendamento115

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 4 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b) sviluppare una metodologia per l'analisi del fabbisogno di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, tenendo conto almeno di tutte le fonti di flessibilità esistenti e degli investimenti previsti a livello di interconnessione, trasmissione e distribuzione, nonché della necessità di decarbonizzare il sistema elettrico

(b) sviluppare una metodologia per l'analisi del fabbisogno di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, tenendo conto almeno di tutte le fonti di flessibilità esistenti e degli investimenti previsti a livello di interconnessione, trasmissione e distribuzione, **le esigenze e il livello di flessibilità del resto degli Stati membri direttamente interconnessi**, nonché il **livello di fonti energetiche rinnovabili nel mix elettrico necessario per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e la** necessità di decarbonizzare il sistema elettrico **in coerenza con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.**

Oppure. it

Emendamento116

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 4 - lettera b bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b a) fornisce criteri guida su come valutare la capacità delle fonti di flessibilità più adatte a coprire le esigenze;

Oppure. it

Emendamento117

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 4 - lettera bb (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b b) definisce la segmentazione della flessibilità in diversi periodi e i requisiti per la valutazione della flessibilità a livello dell'Unione e nazionale, tenendo conto almeno di tutti gli investimenti esistenti e previsti in risorse flessibili nel sistema interconnesso, nonché degli investimenti previsti nelle interconnessioni per i prossimi 10 anni;

Oppure. it

Emendamento118

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Testo proposto dalla Commissione

6. Entro il 1° marzo 2024, la REGST dell'energia elettrica e l'entità DSO dell'UE presentano congiuntamente all'ACER una proposta relativa al tipo di dati e al formato da trasmettere alle autorità di regolamentazione e alla metodologia di cui al paragrafo 3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta, l'ACER la approva o la modifica. In quest'ultimo caso, prima di adottare le modifiche, l'ACER consulta la REGST per l'energia elettrica e l'entità DSO dell'UE. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

Emendamento

6. Entro il 1° marzo 2024, la REGST per l'energia elettrica e l'entità DSO dell'UE presentano congiuntamente all'ACER una proposta relativa al tipo di dati e al formato da presentare alle autorità di regolamentazione e alla metodologia di cui al paragrafo 4. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta, l'ACER la approva o la modifica. In quest'ultimo caso, prima di adottare le modifiche, l'ACER consulta il ***Gruppo di coordinamento dell'energia elettrica***, la REGST dell'energia elettrica e l'entità DSO dell'UE. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER ***e costituisce il formato unico comune utilizzato da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.***

Oppure. it

Emendamento119

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 quater - paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

7. Le autorità di regolamentazione presentano all'ACER le relazioni di cui al paragrafo 1 e le pubblicano. Entro **12** mesi dal ricevimento delle relazioni, l'ACER pubblica una relazione che le analizza e fornisce raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera relative ai risultati delle autorità di regolamentazione.

Emendamento

7. Le autorità di regolamentazione presentano all'ACER le relazioni di cui al paragrafo 1 e le pubblicano. Entro **sei** mesi dal ricevimento delle relazioni, l'ACER **e il Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC)** pubblicano una relazione che le analizza, **tenendo conto delle conclusioni della relazione di cui al paragrafo 1 bis** e fornendo raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera in relazione ai risultati delle autorità di regolamentazione. **Entro 12 mesi l'ESABCC pubblica una relazione che analizza la conformità agli obiettivi climatici dell'UE e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.**

Oppure. it

Emendamento120

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quater - paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

7 a. Gli Stati membri presentano alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 1 e la mettono a disposizione del pubblico. Sulla base delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per una metodologia di migliori prassi, tenendo conto delle specificità nazionali.

Oppure. it

Emendamento121

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quinquies - titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Obiettivo nazionale indicativo per la risposta alla domanda e lo storage

Obiettivi nazionali per la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia**

Oppure. it

Emendamento122

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quinquies - paragrafo 1

Sulla base della relazione dell'autorità di regolamentazione ai sensi dell'articolo 19 quater, paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce **un obiettivo nazionale indicativo** per la risposta alla domanda e lo stoccaggio. **Tale obiettivo nazionale indicativo** si riflette anche nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri per quanto riguarda la dimensione "mercato interno dell'energia", conformemente agli articoli 3, 4 e 7 del regolamento (UE) 2018/1999, e nelle loro relazioni biennali integrate sui progressi compiuti, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Sulla base della relazione dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce **obiettivi nazionali quantificabili distinti** per la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia sulla base della capacità disponibile e sviluppa un piano per il raggiungimento di tali obiettivi. Tali obiettivi nazionali tengono conto del parere e delle raccomandazioni dell'ACER di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 7, includono una quantificazione della capacità e del contenuto energetico effettivamente disponibili e previsti, e si riflettono anche nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri per quanto riguarda la dimensione "mercato interno dell'energia" ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle loro relazioni biennali integrate sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999. Il piano per la realizzazione della prima valutazione della flessibilità dovrebbe essere incorporato nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima del 2024 come addendum al loro completamento.**

Oppure. it

Emendamento123

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quinquies - paragrafo 1 bis

Entro giugno 2025, dopo aver valutato gli obiettivi nazionali per la risposta alla domanda e l'accumulo di energia comunicati dagli Stati membri attraverso i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla luce del parere e delle raccomandazioni dell'ACER di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 7, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei piani nazionali. Alla luce delle conclusioni di tale relazione, la Commissione elabora una strategia europea in materia di risposta alla domanda e di stoccaggio dell'energia coerente con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima, definiti all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119, che sarà accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che modifichi il presente regolamento e introduca obiettivi minimi di risposta alla domanda e di stoccaggio dell'energia a livello di Unione.

Oppure. it

Giustificazione

L'emendamento introduce la richiesta alla Commissione di valutare e proporre livelli minimi di risposta alla domanda e di stoccaggio dell'energia a livello dell'Unione per dare un segnale chiaro agli investitori.

Emendamento124

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 quinquies - paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborano almeno un piano di sviluppo della rete basato sugli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1.

Oppure. it

Emendamento125

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19e - paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità ai sensi dell'articolo 21 prendono in considerazione la promozione della partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, ***introducendo*** criteri o caratteristiche ***supplementari*** nella progettazione del meccanismo di capacità.

1. Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità ai sensi dell'articolo 21 ***del regolamento (UE) 2019/943*** prendono in considerazione la promozione della partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio dell'***energia, semplificando i*** criteri o le caratteristiche nella progettazione del meccanismo di capacità, ***assicurando che la progettazione del prodotto non imponga ostacoli indebiti alla risposta alla domanda e allo stoccaggio dell'energia.***

Oppure. it

Emendamento126

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19e - paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Qualora le misure introdotte ai sensi del paragrafo 1 per promuovere la partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, ai meccanismi di capacità siano insufficienti a soddisfare le esigenze di flessibilità individuate ai sensi della lettera d), gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità che consistono in pagamenti per la capacità disponibile della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio.

Emendamento

2. Qualora le misure introdotte in conformità al paragrafo 1 per promuovere la partecipazione della flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia**, ai meccanismi di capacità siano insufficienti a soddisfare le esigenze di flessibilità individuate in conformità alla lettera d), gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità che consistono in pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia, compresi i servizi di ricarica per i veicoli elettrici o l'energia idroelettrica con bacino e/o pompaggio**.

Oppure. it

Emendamento127

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 septies - paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Il regime di sostegno alla flessibilità per la flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, applicato dagli Stati membri in conformità con l'articolo 19 sexies, **paragrafi 2 e 3**, deve essere applicato a tutti gli Stati membri:

Emendamento

Il regime di sostegno alla flessibilità per la flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e l'accumulo di **energia**, applicato dagli Stati membri in conformità all'articolo 19 sexies:

Oppure. it

Emendamento128

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 septies - paragrafo 1 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b) essere limitato **anuovi investimenti nella** flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio;

(b) essere limitata alla flessibilità non fossile, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio di **energia**;

Oppure. it

Emendamento129

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 septies - paragrafo 1 - lettera b bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b a) prende in considerazione i criteri di localizzazione per garantire che gli investimenti in nuova capacità avvengano in posizioni ottimali e che non creino o peggiorino la congestione della rete;

Oppure. it

Emendamento130

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 septies - paragrafo 1 - lettera g

Testo proposto dalla Commissione

(g) stabilisce un livello minimo di partecipazione al mercato in termini di energia attivata, che tenga conto delle specificità tecniche dello stoccaggio e della risposta alla domanda;

Emendamento

(g) stabilisce un livello minimo di partecipazione al mercato in termini di energia attivata, che tenga conto delle specificità tecniche degli **impianti** di stoccaggio **dell'energia** e di risposta alla domanda;

Oppure. it

Emendamento131

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 septies - paragrafo 1 - punto i

Testo proposto dalla Commissione

(i) essere aperto alla partecipazione transfrontaliera";

Emendamento

(i) **ove tecnicamente fattibile**, sia aperto alla partecipazione transfrontaliera";

Oppure. it

Emendamento132

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

L'articolo 21 è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per eliminare i problemi di adeguatezza delle risorse residue, gli Stati membri possono, nell'attuare le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento in conformità agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, introdurre meccanismi di capacità."

Oppure. it

Emendamento133

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 9
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 22, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) 2019/943 è modificato come segue:

L'articolo 22 è modificato come segue:

(a) La lettera a) del paragrafo 1 è soppressa.

Oppure. it

Emendamento134

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 11 - lettera a
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 50 - paragrafo 4 bis - comma 1

Testo proposto dalla Commissione

I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano in modo chiaro e trasparente informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive aree operative, anche nelle aree congestionate se è possibile accogliere connessioni di stoccaggio di energia flessibile, e aggiornano tali informazioni regolarmente, almeno *trimestralmente*.

Emendamento

I gestori dei sistemi di trasmissione *e distribuzione* pubblicano in modo chiaro e trasparente le informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive aree operative *a livello di trasmissione e distribuzione*, compresi *i criteri utilizzati per calcolare tale capacità disponibile, come le ipotesi di decurtazione, il livello di capacità di autoconsumo installata, le caratteristiche topologiche ed elettriche della rete, la domanda e la generazione per i prossimi 5 anni e*, nelle aree congestionate, la possibilità di ospitare connessioni di stoccaggio flessibile dell'energia, e aggiornano tali informazioni regolarmente, almeno *mensilmente*.

Oppure. it

Emendamento135

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 11 - lettera a

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 50 - paragrafo 4 bis - comma 2

Testo proposto dalla Commissione

I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono inoltre informazioni chiare e trasparenti agli utenti del sistema sullo stato e sul trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta;

Emendamento

I gestori dei sistemi di trasmissione *e distribuzione* devono inoltre fornire informazioni chiare e trasparenti agli utenti del sistema sullo stato e sul trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta;

Oppure. it

Emendamento136

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 12

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 57 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3 a. I gestori delle reti di distribuzione e i gestori delle reti di trasmissione cooperano tra loro per pubblicare informazioni sulla capacità installata di autoconsumo di energia elettrica.

Oppure. it

Emendamento137

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 13

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 59 - paragrafo 1 - lettera b

(b) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, da 13 a 17, 19 e da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme relative alle metodologie e ai processi di calcolo della capacità day-ahead, infragiornaliera e a termine, i modelli di rete, la configurazione delle zone di offerta, il ridispacciamento e il countertrading, gli algoritmi di scambio, accoppiamento unico day-ahead e intraday, **compresa la possibilità di essere gestito da un unico soggetto**, la fermezza della capacità cross-zonale assegnata, la distribuzione dei ricavi da congestione, l'assegnazione di diritti di trasporto finanziari a lungo termine da parte della piattaforma unica di allocazione, la copertura del rischio di trasporto cross-zonale, le procedure di nomina e l'assegnazione della capacità e il recupero dei costi di gestione della congestione;;

(b) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, da 13 a 17, 19 e da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme relative alle metodologie e ai processi di calcolo della capacità a pronti, infragiornaliera e a termine, i modelli di rete, la configurazione delle zone di offerta, il ridispacciamento e il countertrading, algoritmi di negoziazione, l'accoppiamento unico day-ahead e intraday, la fermezza della capacità cross-zonale assegnata, la distribuzione del reddito da congestione, l'assegnazione di diritti di trasmissione finanziari a lungo termine da parte della piattaforma unica di allocazione, la copertura del rischio di trasmissione cross-zonale, le procedure di nomina e l'assegnazione di capacità e il recupero dei costi di gestione della congestione;;

Oppure. it

Emendamento138

Proposta di regolamento

Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 69 - paragrafo 2 (nuovo)

(13 a) all'articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo 2a:

"2a. Entro il 1° luglio 2025, la Commissione valuta le eventuali inefficienze del mercato interno dell'elettricità e, se del caso, presenta proposte legislative sulle piattaforme di negoziazione europee per i mercati primari e secondari a lungo termine, comprese le misure per creare liquidità e trasparenza, come l'obbligo per i produttori e i consumatori di contrattare una quantità minima di prodotti in aste pubbliche e centralizzate per fornire liquidità."

Oppure. it

Emendamento139

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera a - parte introduttiva

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) punti (8) *e (49)* è sostituito dal seguente:

(a) punti (8), *(31) e (49)* sono sostituiti dai seguenti:

Oppure. it

Emendamento140

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera a

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 2 - Paragrafo 2 - punto 8

(8) "cliente attivo": un cliente finale, o un gruppo di clienti finali che agiscono congiuntamente, che consuma o immagazzina l'energia elettrica generata nei propri locali situati all'interno di confini circoscritti o l'energia elettrica autoprodotta o condivisa in altri locali **situati nella stessa zona di offerta**, o che vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a regimi di flessibilità o di efficienza energetica, a condizione che tali attività non costituiscano la sua principale attività commerciale o professionale";

(8) "cliente attivo": un cliente finale, **compreso un autoconsumatore di energie rinnovabili come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva (UE) 2018/2001**, o un gruppo di clienti finali che agiscono congiuntamente, che consuma o immagazzina l'elettricità generata all'interno dei propri locali situati all'interno di confini circoscritti o l'elettricità autoprodotta o condivisa all'interno di altri locali, o che vende l'elettricità autoprodotta o partecipa a regimi di flessibilità o di efficienza energetica, a condizione che tali attività non costituiscano la sua attività commerciale o professionale primaria";

Oppure. it

Emendamento141

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera a

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 2 - Paragrafo 2 - punto 31

(8 a) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile" come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Oppure. it

Emendamento142

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

(15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce le stesse condizioni contrattuali, compreso il prezzo, mentre può includere, all'interno di un prezzo fisso, un elemento flessibile con, ad esempio, variazioni dei prezzi di picco e fuori picco;

Emendamento

(15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce le stesse condizioni contrattuali ***per l'intera durata del contratto***, compreso il prezzo, mentre può includere, all'interno di un prezzo fisso, un elemento flessibile con, ad esempio, variazioni dei prezzi di picco e fuori picco;

Oppure. it

Emendamento143

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera b

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 2 - Paragrafo 2- punto 10a - sottopunto b

Testo proposto dalla Commissione

(b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo, gratuitamente o a

Emendamento

(b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo, gratuitamente o a un prezzo ***che rifletta i costi.***

Oppure. it

Emendamento144

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 2

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 4 - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal **fornitore** di loro scelta. Gli Stati membri garantiscono che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo e che a tal fine i clienti abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e fatturazione coperto dal punto di connessione unico per i loro locali.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica da **fornitori** di loro scelta. Gli Stati membri garantiscono che tutti i clienti **siano** liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, **a condizione che siano stabiliti i punti di connessione e di misurazione necessari**, e che a tal fine i clienti abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperto dal punto di connessione unico per i loro locali, **a meno che la misurazione intelligente esistente non consenta i suddetti diritti**.

Oppure. it

Giustificazione

Evitare nuovi investimenti laddove lo smart-metering con queste funzionalità è in fase di implementazione.

Emendamento145

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera b

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 11 - Paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato a prezzo fisso e contratti dinamici di prezzo dell'elettricità. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali che hanno installato un contatore intelligente possano chiedere di stipulare un contratto di prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano chiedere di stipulare un contratto di prezzo dell'energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato e a prezzo fisso e contratti dinamici sul prezzo dell'energia elettrica. ***Entro l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali che hanno installato un contatore intelligente o un dispositivo di misurazione dedicato, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 ter del regolamento [regolamento EMD riveduto],*** possano chiedere di stipulare un contratto di prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano chiedere di stipulare un contratto di prezzo dell'energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

Oppure. it

Emendamento146

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera b bis (nuova)

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 11 - Paragrafo 1 bis

(b a) Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali con contratti a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi dalla partecipazione alla risposta alla domanda e alla condivisione dell'energia.

Oppure. it

Emendamento147

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera c

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 11 - Paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione

1a. Prima della conclusione o dell'estensione di qualsiasi contratto, ai clienti finali deve essere fornita una sintesi delle principali condizioni contrattuali in modo evidente e in un linguaggio conciso e semplice. Tale riepilogo comprende almeno informazioni sul prezzo totale, sulle promozioni, sui servizi aggiuntivi, sugli sconti e include i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), d), e) **e f)**. La Commissione fornirà orientamenti al riguardo.

Emendamento

1a. Prima della conclusione o dell'estensione di qualsiasi contratto, ai clienti finali deve essere fornito un riepilogo delle principali condizioni contrattuali in modo evidente e in un linguaggio conciso e semplice. Tale riepilogo deve contenere almeno informazioni sul prezzo totale, sulle promozioni, sui servizi aggiuntivi, sugli sconti, **sulle condizioni di risoluzione del contratto, sulle modalità di contatto (compreso il servizio clienti), sul fatto che il prezzo sia fisso o indicizzato ai prezzi all'ingrosso** e deve includere i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), d), e), **f) e h)**. La Commissione fornirà orientamenti al riguardo.

Oppure. it

Emendamento148

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera c

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 11 - Paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1a a. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori non modifichino unilateralmente i termini e le condizioni dei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso o li risolvano prima della scadenza del contratto.

Emendamento149

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera d

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 11 - Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori sulle opportunità, i costi e i rischi dei contratti dinamici di prezzo dell'energia elettrica e garantiscono che i fornitori siano tenuti a fornire informazioni ai clienti finali di conseguenza, anche per quanto riguarda la necessità di installare un contatore elettrico adeguato. Le autorità di regolamentazione monitorano gli sviluppi del mercato e valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori delle opportunità, dei costi e dei rischi dei contratti dinamici di prezzo dell'energia elettrica e garantiscono che i fornitori siano tenuti a fornire informazioni ai clienti finali di conseguenza, anche per quanto riguarda la necessità di installare un contatore elettrico adeguato. ***Stati membri e le*** autorità di regolamentazione monitorano gli sviluppi del mercato e valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive. ***Le autorità di regolamentazione valutano se le tariffe di risoluzione dei contratti di energia elettrica applicate sono adeguate e adottano misure contro le pratiche abusive.***

Emendamento150

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15a - Paragrafo 1

1. Tutte le famiglie, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici hanno il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia come clienti attivi.

1. Tutte le famiglie, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici hanno il diritto di partecipare alla condivisione delle energie ***rinnovabili*** come clienti attivi ***all'interno della stessa area di distribuzione dell'elettricità. Questo diritto non si applica alle imprese private o alle aziende la cui partecipazione costituisce parte della loro attività primaria o professionale.***

Oppure. it

Giustificazione

Il diritto di condividere l'energia può portare benefici ai consumatori in termini di riduzione delle bollette energetiche tra i consumatori attivi. Tuttavia, le disposizioni dovrebbero concentrarsi su attori di mercato piccoli e non commerciali in un'area relativamente vicina, evitando che le grandi aziende energetiche a scopo di lucro utilizzino questo diritto come attività professionale.

Emendamento151

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - paragrafo 1 - lettera a bis (nuova)

(a a) I clienti attivi che partecipano ad accordi di condivisione dell'energia possono nominare un organizzatore della condivisione dell'energia per comunicare con i gestori di rete, anche attraverso una persona giuridica. L'organizzatore della condivisione dell'energia è responsabile di fornire ai gestori di rete tutte le informazioni necessarie sugli accordi di condivisione dell'energia e di notificare ai rivenditori di energia elettrica dello stesso punto di connessione l'accordo di condivisione dell'energia.

Emendamento152

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 1 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

(b) I clienti attivi possono utilizzare una terza parte che possiede o gestisce per l'installazione, il funzionamento, compresa la misurazione e la manutenzione *un* impianto di accumulo o di generazione di energia rinnovabile allo scopo di facilitare la condivisione dell'energia, *senza che tale* terza parte *sia* considerata un cliente attivo.

Emendamento

(b) I clienti attivi possono utilizzare una terza parte che possiede o gestisce per l'installazione, il funzionamento, compresa la misurazione e la manutenzione *un* impianto di accumulo **di energia, di gestione della domanda** o di generazione di energia rinnovabile **con una capacità massima di 100 kW** allo scopo di facilitare la condivisione di energia. **Il terzo non sarà** considerato un cliente attivo.

Emendamento153

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15a - Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

(c) Stati membri garantiscono che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:

Emendamento

(c) **2.** Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:

Emendamento154

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 2 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

(d) ha diritto alla compensazione dell'energia elettrica condivisa con il proprio consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di liquidazione dello sbilanciamento e senza pregiudizio per le imposte, i prelievi e gli oneri di rete applicabili

Emendamento

(d) **(i)** hanno diritto a che l'energia elettrica condivisa sia compensata con il loro consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolamento dello sbilanciamento e senza pregiudizio per le imposte, i prelievi e gli oneri di rete **non discriminatori** applicabili;

Oppure. it

Emendamento155

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 2 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

(e) beneficia di tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori come clienti finali ai sensi della presente direttiva, tranne nel caso di condivisione dell'energia tra famiglie con una capacità installata fino a 10,8 kW e fino a 50 kW per i condomini che utilizzano accordi di scambio peer-to-peer

Emendamento

(e) **(ii)** beneficiano di tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori come clienti finali ai sensi della presente direttiva, ad eccezione **dei loro obblighi** in caso di condivisione dell'energia tra famiglie con una capacità installata fino a 10,8 kW e fino a 50 kW per blocchi di appartamenti multipli utilizzando accordi di scambio peer-to-peer;

Oppure. it

Emendamento156

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15a - Paragrafo 2 - lettera c

Testo proposto dalla Commissione

(f) hanno accesso a contratti tipo con termini e condizioni equi e trasparenti per gli accordi di scambio peer-to-peer tra famiglie e per gli accordi di leasing, noleggio o investimento in impianti di stoccaggio e di generazione di energia rinnovabile ai fini della condivisione dell'energia; in caso di conflitti derivanti da tali accordi, i clienti finali hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in conformità all'articolo 26;

Emendamento

(f) **(iii)** hanno accesso a modelli di contratto **standardizzati** con termini e condizioni equi e trasparenti per gli accordi di scambio peer-to-peer **e di condivisione dell'energia** tra famiglie, e per gli accordi di leasing, affitto o investimento in impianti di stoccaggio **dell'energia, di risposta alla domanda** e di generazione di energia rinnovabile ai fini della condivisione dell'energia; in caso di conflitti derivanti da tali accordi, i clienti finali hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in conformità all'articolo 26;

Oppure. it

Emendamento157

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 2 - lettera d

Testo proposto dalla Commissione

(g) non è soggetto a trattamenti iniqui e discriminatori da parte degli operatori di mercato o delle loro parti responsabili dell'equilibrio;

Emendamento

(g) **(iv)** non sono soggetti a trattamenti iniqui e discriminatori da parte degli operatori di mercato o delle loro parti responsabili dell'equilibrio;

Oppure. it

Emendamento158

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - paragrafo 2 - lettera e

Testo proposto dalla Commissione

(h) è informato della possibilità di modificare le zone di offerta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere l'energia è limitato all'interno di una stessa zona di offerta

Emendamento

(h) **(v)** sono informati della possibilità di modificare le zone di offerta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere l'energia è limitato all'interno di una stessa zona di offerta.

Oppure. it

Emendamento159

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - paragrafo 2 - lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(h a) (vi) sono autorizzati a partecipare insieme ai produttori in modo non discriminatorio in tutti i mercati dell'elettricità.

Oppure. it

Emendamento160

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15a - Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

(i) Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione o altri organismi designati:

Emendamento

(i) **3.** Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione o altri organismi designati:

Oppure. it

Emendamento161

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 3 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

(j) monitorare, raccogliere, convalidare e comunicare i dati di misurazione relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati almeno ogni mese e in conformità all'articolo 23

Emendamento

(j) **(a)** monitorare, raccogliere, convalidare e comunicare i dati dei contatori relativi all'elettricità condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati almeno ogni mese e in conformità all'articolo 23;

Oppure. it

Emendamento162

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 3 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(k) fornisce un punto di contatto pertinente per registrare gli accordi di condivisione dell'energia, ricevere informazioni sui punti di misurazione pertinenti, sulle modifiche all'ubicazione e alla partecipazione e, se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo

(k) **(b)** fornire un punto di contatto pertinente per registrare gli accordi di condivisione dell'energia, ricevere informazioni sui punti di misurazione pertinenti, sulle modifiche all'ubicazione e alla partecipazione e, se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

Oppure. it

Emendamento163

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(k a) . La Commissione specifica, nell'atto delegato sull'interoperabilità dei dati di misurazione e consumo, le regole per lo scambio di dati richiesto tra i gestori di rete e con i rivenditori per la condivisione dell'energia, specificando gli standard esistenti ed estendendo l'atto delegato ai dispositivi di misurazione dedicati utilizzati nella condivisione dell'energia

Oppure. it

Emendamento164

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2 a. . *Gli Stati membri garantiscono che i progetti di condivisione dell'energia di proprietà delle autorità pubbliche prevedano che almeno il 20% della quantità di elettricità condivisa sia resa accessibile alle famiglie vulnerabili.*

Oppure. it

Emendamento165

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 15 bis - Paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2 b. . *La Commissione fornirà ulteriori orientamenti agli Stati membri senza aumentare gli oneri amministrativi, al fine di facilitare un approccio standardizzato per quanto riguarda la condivisione delle energie rinnovabili negli Stati membri.*

Oppure. it

Emendamento166

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 18a - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che i fornitori dispongano e attuino strategie di copertura adeguate per limitare il rischio di variazioni nella fornitura di energia elettrica all'ingrosso per la sostenibilità economica dei loro contratti con i clienti, mantenendo la liquidità sui mercati a breve termine e i segnali di prezzo

1. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che i fornitori dispongano e attuino strategie di copertura adeguate, ***tenendo conto delle dimensioni del fornitore o della sua struttura di mercato***, per limitare il rischio di variazioni nella fornitura di energia elettrica all'ingrosso per la sostenibilità economica dei loro contratti con i clienti, mantenendo al contempo la liquidità sui mercati a breve termine e i segnali di prezzo. ***Gli Stati membri adottano misure efficaci per aumentare la liquidità dei mercati di copertura, comprese misure specifiche per evitare la mancanza di condizioni di parità con le imprese verticalmente integrate.***

Oppure. it

Emendamento167

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 4

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 18a - Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri ***impegnano a*** garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche cittadine e le comunità di energia rinnovabile.

3. Gli Stati membri ***creano condizioni favorevoli*** per garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche cittadine e le comunità di energia rinnovabile.

Oppure. it

Emendamento168

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 27a - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Gli Stati membri nominano fornitori di ultima istanza almeno per i clienti domestici. I fornitori di ultima istanza sono nominati con una procedura equa, aperta, trasparente e non discriminatoria.

Emendamento

1. Gli Stati membri ***non hanno fornitori di ultima istanza*** nominano fornitori di ultima istanza almeno per i clienti domestici. I fornitori di ultima istanza sono nominati con una procedura equa, aperta, trasparente e non discriminatoria.

Oppure. it

Emendamento169

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 27a - Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. I clienti finali che vengono trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di clienti, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, 11, 12, 14, ***18 e 26***.

Emendamento

2. I clienti finali che vengono trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di clienti, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, 11, 12, 14, ***17, 18, 25, 26 e 28***.

Oppure. it

Emendamento170

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5

Testo proposto dalla Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di ultima istanza comunichino tempestivamente i termini e le condizioni ai clienti trasferiti e assicurino la continuità del servizio *atali clienti per almeno 6 mesi*.

Emendamento

3. Gli Stati membri devono garantire che i fornitori di ultima istanza comunichino tempestivamente i termini e le condizioni ai clienti trasferiti e assicurino la continuità del servizio *per periodo necessario a trovare un nuovo fornitore*.

Oppure. it

Emendamento171

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 27a - Paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

4. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali siano informati e *incoraggiati* a passare a un'offerta basata sul mercato.

Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali ricevano informazioni per passare a un'offerta basata sul mercato

Oppure. it

Emendamento172

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5
Direttiva (UE) 2019/944
Articolo 27a - Paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

5. Gli Stati membri possono richiedere al fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti domestici che non ricevono offerte basate sul mercato. In tal caso, si applicano le condizioni di cui all'articolo 5".

Emendamento

5. Gli Stati membri possono richiedere al fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti domesticie **alle PMI** che non ricevono offerte basate sul mercato **o durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica dichiarata ai sensi dell'articolo 66 bis**. In tali casi, si applicano le condizioni di cui all'articolo 5".

Oppure. it

Emendamento173

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 28a - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Gli Stati membri **garantiscono che i clienti vulnerabili siano protetti dalle** disconnessioni di energia elettrica. Ciò deve essere previsto come parte del concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della presente direttiva e senza pregiudicare le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.

Emendamento

Gli Stati membri **vietano la** disconnessione dall'elettricità **dei clienti vulnerabili e dei clienti colpiti o a rischio di povertà energetica, come definiti al punto (48) dell'articolo 2 della direttiva [EED]. I clienti domestici hanno diritto a ricevere una fornitura di energia elettrica che copra le loro esigenze di base**. Ciò è previsto nell'ambito del concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della presente direttiva e fatte salve le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.

Oppure. it

Emendamento174

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Gli Stati membri integrano le disposizioni di cui al paragrafo 1 con l'adozione di misure specifiche per la stagione invernale e per la stagione estiva (nei climi più caldi) per consentire ai clienti domestici di gestire i propri consumi ed evitare bollette elevate.

Oppure. it

Emendamento175

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 7

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 31 - Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti del sistema le informazioni necessarie per un accesso efficiente al sistema e per il suo utilizzo. In particolare, il gestore del sistema di distribuzione pubblica in modo chiaro e trasparente informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nella sua area di esercizio, anche nelle aree congestionate se è possibile accogliere connessioni di stoccaggio di energia flessibile, e aggiorna tali informazioni regolarmente, almeno ***trimestralmente***.

Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti del sistema le informazioni necessarie per un accesso efficiente al sistema e per il suo utilizzo. In particolare, il gestore del sistema di distribuzione pubblica in modo chiaro e trasparente informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nella sua area di esercizio, anche nelle aree congestionate se è possibile accogliere connessioni di stoccaggio di energia flessibile, e aggiorna tali informazioni regolarmente, almeno ***mensilmente***.

Oppure. it

Emendamento176

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 7

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 31 - Paragrafo 3a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione offrono la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale. La Commissione riesamina le norme nazionali 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e presenta una proposta di norme armonizzate.

Oppure. it

Emendamento177

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 7 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 33 - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 a) All'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri forniscono il quadro normativo necessario per facilitare la connessione alle reti di distribuzione dei punti di ricarica accessibili al pubblico e privati con funzionalità di ricarica intelligente e funzionalità di ricarica bidirezionale ai sensi dell'articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possieda, sviluppi, gestisca o amministri punti di ricarica per veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

Oltre ai requisiti di cui al regolamento [AFIR], gli Stati membri garantiscono l'installazione nel loro territorio di punti di ricarica normali non accessibili al pubblico a partire dal [termine di recepimento della presente direttiva di modifica]. "

Oppure. it

Emendamento178

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 9 - lettera b

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 59 - Paragrafo 1 - comma z

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(z) ***L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:*** monitorare la rimozione degli ostacoli ingiustificati e delle restrizioni allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e delle comunità energetiche cittadine, anche in ***relazione alla*** connessione della generazione flessibile di energia distribuita, entro un termine ragionevole ai sensi dell'***articolo 58, lettera d)***.

(z) monitorare la rimozione degli ostacoli ingiustificati e delle restrizioni allo sviluppo del consumo di elettricità autoprodotta e delle comunità energetiche cittadine, compresi ***ostacoli e le restrizioni che impediscono la*** connessione della generazione flessibile di energia distribuita in tempi ragionevoli.

Oppure. it

Emendamento179

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66a - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. La Commissione ***può, mediante decisione,*** dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. ***La*** Commissione dichiara una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Oppure. it

Emendamento180

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - Paragrafo 1 - comma 2 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) prezzi molto elevati nei mercati dell'elettricità all'ingrosso, almeno due volte ***mezzo*** il prezzo medio dei 5 anni precedenti, che si prevede continueranno per almeno **6** mesi;

(a) prezzi ***medi*** molto elevati nei mercati dell'elettricità all'ingrosso, ***pari ad*** almeno due volte il prezzo medio dei 5 anni precedenti, che si prevede continueranno per almeno **3** mesi;

Oppure. it

Emendamento181

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - Paragrafo 1 - comma 2 - lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(b) ~~*si verificano forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica di almeno il 70% che si prevede continueranno per almeno 6 mesi; e*~~ ***cancellato***

Oppure. it

Giustificazione

L'elevato livello dei prezzi del mercato all'ingrosso per un lungo periodo di tempo dovrebbe essere la ragione principale per dichiarare la crisi dei prezzi dell'elettricità a livello dell'Unione.

Emendamento182

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - Paragrafo 1 - comma 2 - lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(c) *L'economia in generale risente negativamente degli aumenti dei prezzi dell'elettricità.*

cancellato

Oppure. it

Giustificazione

L'alto livello dei prezzi del mercato all'ingrosso per un lungo periodo di tempo dovrebbe essere la ragione principale per dichiarare la crisi dei prezzi dell'elettricità a livello dell'Unione.

Emendamento183

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - Paragrafo 2 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2 a. La dichiarazione di crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione deve garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo che il mercato interno non subisca indebite distorsioni

Oppure. it

Emendamento184

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - Paragrafo 4 - comma 2 - lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(a) il prezzo fissato per le famiglie si applica solo ad un massimo dell'80% del consumo familiare mediano e mantiene un incentivo alla riduzione della domanda

(a) il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80% del consumo familiare mediano, mantenendo un incentivo alla riduzione della domanda, ***e al 100% per i consumatori vulnerabili;***

Oppure. it

Emendamento185

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - punto 10

Direttiva (UE) 2019/944

Articolo 66 bis - paragrafo 4 - comma 2 - lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(c) ifornitori di sono compensati per la fornitura sottocosto; e

(c) fornitori di siano compensati per la fornitura sottocosto, ***anche attraverso i ricavi raccolti dal revenue cap di cui all'articolo 10 bis del [regolamento EMD rivisto];*** e

Oppure. it

Emendamento186

Proposta di regolamento

Articolo 3 - paragrafo 1 - punto 1 - lettera a

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 4 - Paragrafo 3 - comma 2

Testo proposto dalla Commissione

A tal fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di premio di mercato, che può essere, tra l'altro, variabile o fisso. La **presente** frase non si applica al sostegno per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili elencate nell'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) **2019/944**, a cui si applica l'articolo 19 ter, paragrafo 1, di tale regolamento.

Emendamento

A tal fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di premio di mercato, che può essere, tra l'altro, variabile o fisso. La frase **precedente** non si applica al sostegno per l'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili elencate nell'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) **2019/943, con una capacità installata superiore a 6 MW**, a cui si applica l'articolo 19 ter, paragrafo 1, di tale regolamento.

Oppure. it

DICHIARAZIONE ESPLICATIVA

Elementi di base per una riforma che rifletta i benefici della transizione ecologica

L'Unione Europea è immersa nella transizione energetica verso la neutralità climatica, che richiede un aumento sostanziale dell'elettrificazione della domanda di energia, da fornire principalmente con energie rinnovabili. Il nostro successo nella lotta alla crisi climatica dipende in larga misura da questo.

L'elettricità, che rappresenta meno del 24% del consumo finale di energia dell'Unione, è destinata a essere il vettore energetico dominante per raggiungere i nostri obiettivi climatici e ambientali, ma anche per aumentare la nostra sicurezza di approvvigionamento energetico e la nostra competitività.

Tuttavia, l'aumento senza precedenti del prezzo dell'energia in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha causato sofferenze sociali e una grave sfiducia nei benefici dell'elettrificazione. La crisi energetica, che si era manifestata a partire dalla metà del 2021, ha fatto lievitare le bollette elettriche a livelli record, ben al di sopra dei costi medi di produzione. Questi prezzi sono inaccessibili per i cittadini, le PMI e l'industria, con gravi conseguenze macroeconomiche come l'aumento dell'inflazione. Il trasferimento degli alti prezzi del gas ai mercati dell'elettricità ha amplificato i fallimenti e le carenze dell'attuale struttura del mercato elettrico.

Il futuro sistema energetico altamente elettrificato deve incorporare elementi di affidabilità per evitare una crisi sociale come quella che abbiamo vissuto. I trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento delle nostre case o dell'industria non si baseranno sull'elettrificazione senza misure strutturali in grado di far fronte a nuovi shock.

Non c'è dubbio sulla necessità di una riforma, non solo per incorporare le lezioni apprese, ma anche per adattare l'attuale struttura al nuovo quadro derivante dall'Atto europeo sul clima, dal pacchetto Fit for 55 e da REPowerEU, nonché alle nuove realtà consentite dall'innovazione e dalla digitalizzazione.

Il relatore ritiene che la Commissione abbia presentato una proposta costruttiva, anche se insufficiente per affrontare le sfide poste: rendere l'energia più economica, ridurre la volatilità, guadagnare competitività, accelerare la crescita delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza delle bollette dei consumatori dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili e proteggere meglio i consumatori dai prezzi futuri. Pertanto, sulla base delle proposte della Commissione, propone le seguenti modifiche:

Riflettere i vantaggi delle energie rinnovabili e sostenerne la diffusione.

Finché una parte del mix rimarrà dipendente dai combustibili fossili, come il gas, l'accessibilità economica delle rinnovabili non sarà pienamente realizzata. D'altra parte, un mercato a breve termine con una percentuale di tecnologie con costi variabili vicini allo zero può scoraggiare nuovi investimenti in capacità rinnovabili.

È fondamentale promuovere i contratti bidirezionali per differenza (CfD) per garantire ai

consumatori prezzi stabili e ai produttori certezza. Tuttavia, pur sostenendo la proposta della Commissione, il relatore ritiene necessari i seguenti adeguamenti:

Nella distribuzione dei ricavi ottenuti dai CfD, la priorità dovrebbe essere data ai consumatori che ne hanno più bisogno. Inoltre, dovrebbe essere orientata verso misure di efficienza energetica che contribuiscano al risparmio energetico, oltre che al finanziamento dei costi dei CfD stessi,

In situazioni di crisi, che coincideranno con un eccesso di reddito, dovrebbe essere prevista la possibilità di aiutare l'industria elettrointensiva,

Requisito di compatibilità con il Regolamento sulla tassonomia,

Nel caso di impianti che ricevono un sostegno per l'estensione della durata di vita o per l'aumento della capacità, i CfD dovrebbero essere considerati solo per la percentuale equivalente dell'investimento rispetto all'investimento totale

Progettazione intelligente: la generazione nell'ambito dei CfD dovrebbe continuare ad adeguare la propria produzione per riflettere le circostanze del mercato, dovrebbe tenere conto di criteri di localizzazione ottimali e prevedere penali in caso di cessazione anticipata del regime di sostegno da parte del produttore.

I contratti di acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement, PPA) sono uno strumento appropriato per consentire un migliore accesso al finanziamento privato della capacità di generazione principalmente rinnovabile, fornendo al contempo stabilità a lungo termine al consumatore. Tuttavia, questo mercato è attualmente limitato alle grandi imprese e alle società energetiche verticalmente integrate. Il relatore ritiene necessario incoraggiare gli HTM:

Aumentare la trasparenza attraverso un database europeo che faciliti la raccolta di dati sul mercato degli HTM,

Facilitare l'ingresso di piccoli operatori e ridurre i costi di transazione standardizzando gli HTM per uso volontario

Inoltre, creazione di una piattaforma per lo scambio di PPA.

La necessaria accelerazione delle installazioni di fonti rinnovabili, unita alla complessità intrinseca della gestione di un sistema elettrico con risorse variabili e distribuite, pone sfide sostanziali alle reti. Il relatore sostiene le disposizioni volte a promuovere l'uso di investimenti anticipati, incoraggiando l'accelerazione dello sviluppo della rete per far fronte all'accelerazione della domanda di elettricità rinnovabile e intelligente, come i veicoli elettrici e le pompe di calore. Inoltre, propone criteri concreti per accordi di connessione flessibili che consentano un uso più efficiente della capacità di rete.

Rafforzare i mercati a termine

Un'adeguata liquidità dei mercati a termine è una questione in sospeso dell'attuale disegno, oltre al necessario miglioramento delle interconnessioni elettriche, le misure per facilitare la negoziazione e l'assegnazione dei diritti di trasmissione a lungo termine aumenteranno la liquidità. Tuttavia, manca chiarezza sulla proposta della Commissione per la creazione di hub virtuali regionali, una proposta che, d'altra parte, richiede regioni ben interconnesse. Prima dell'attuazione, pertanto, dovrebbe essere effettuata una valutazione d'impatto.

Flessibilità della domanda e dello stoccaggio

Per proteggerci dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili e per realizzare un'integrazione efficiente delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico, dobbiamo disporre di misure che garantiscano la flessibilità della rete attraverso la gestione attiva della domanda e lo stoccaggio.

Il relatore sostiene l'approccio della Commissione, ma propone di rafforzarlo. Oltre a una valutazione a livello di Stati membri, è fondamentale una visione europea delle esigenze di stoccaggio e di risposta alla domanda. Una volta valutati, si dovrebbero fissare obiettivi nazionali separati e quantificabili per la risposta alla domanda e lo stoccaggio.

Tenendo conto delle esigenze nazionali ed europee, nonché degli obiettivi nazionali, si suggerisce che la Commissione proponga un livello minimo europeo coerente con gli obiettivi energetici e climatici del 2030, che servirà anche a dare certezza agli investitori e a facilitare la diffusione.

Parte del potenziale di risposta alla domanda e di stoccaggio risiede nelle batterie dei veicoli elettrici. Si propone di tenere esplicitamente conto dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici nella flessibilità e di includere obblighi per le funzionalità di ricarica bidirezionale (in linea con l'accordo della Direttiva sulle energie rinnovabili).

Oltre alla valutazione e alla definizione degli obiettivi, saranno necessari sistemi di sostegno per la loro realizzazione. La Commissione propone di utilizzare i meccanismi di capacità esistenti e di adattarli. Il relatore ritiene che, nel rispetto di rigorosi criteri ambientali, questi meccanismi debbano essere considerati anche come parte strutturale, tenendo conto della flessibilità esistente, soprattutto nei casi in cui vi sia un'alta penetrazione di fonti variabili e una scarsa interconnessione. Inoltre, propone di studiare una modernizzazione ed europeizzazione di questi meccanismi.

Tutela dei consumatori e ampliamento dei diritti

Un obiettivo fondamentale di questa riforma è il rafforzamento dei diritti e delle garanzie dei consumatori, in particolare di quelli più vulnerabili e di quelli che si trovano in una situazione di povertà energetica.

La Commissione ha ragione a introdurre il diritto dei consumatori di poter sottoscrivere contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Tuttavia, è necessario integrare questa misura includendo l'obbligo che i fornitori non possano modificare le condizioni dei contratti durante la loro durata, né risolverli prematuramente, estendendo i requisiti di informazione da fornire, o garantendo il diritto dei clienti con questo tipo di contratto di poter partecipare a misure di risposta alla domanda o di condivisione dell'energia.

È inoltre necessario introdurre l'obbligo per gli Stati membri di vietare la disconnessione dei clienti vulnerabili, compresi quelli colpiti dalla povertà energetica, e di garantire il diritto dei cittadini a ricevere una fornitura di elettricità che copra le loro esigenze di base.

Questi diritti devono essere integrati dall'obbligo per gli Stati membri di adottare misure specifiche per la stagione invernale ed estiva rivolte ai clienti domestici, per aiutarli a gestire i loro consumi ed evitare bollette elevate.

È un passo avanti che la Commissione stabilisca l'obbligo di designare un fornitore di ultima istanza: questa misura, già attuata in diversi Stati membri, è necessaria per garantire la fornitura di energia elettrica a tutti i cittadini e tutelare i loro diritti in caso di fallimento del loro fornitore abituale. Tuttavia, è necessario andare oltre, garantendo la continuità del servizio per tutto il tempo necessario a trovare un nuovo fornitore e non per un periodo di tempo limitato. La sicurezza delle forniture dovrebbe essere estesa anche alle PMI.

Il relatore ritiene che la Commissione abbia ragione a proporre norme sul diritto di condividere l'energia. Si tratta di una buona misura, ma non è formulata in modo adeguato, in quanto ci sono troppe scappatoie che potrebbero essere sfruttate da attori senza scrupoli per evitare gli obblighi dei produttori.

Pertanto, l'ambito geografico della misura proposta dovrebbe essere adeguatamente regolamentato, in modo che l'attività di condivisione dell'energia sia limitata alla stessa area di distribuzione, limitando al contempo le dimensioni degli impianti energetici quando sono di proprietà di terzi: l'obiettivo del diritto di condividere l'energia dovrebbe essere lo scambio della produzione in eccesso degli impianti di autoconsumo, non la tradizionale commercializzazione dell'energia con altri mezzi.

Strumenti e coordinamento europei di fronte a un'altra possibile crisi dei prezzi

La crisi dei prezzi ha dimostrato che, di fronte a gravi perturbazioni, le misure di protezione e stabilizzazione dell'attuale struttura del mercato non sono sufficienti. Ne è una prova il fatto che si sono dovute adottare in fretta e furia molteplici normative di emergenza per cercare di fermare l'emorragia che l'attuale struttura del mercato elettrico stava provocando, non solo per i consumatori di elettricità, ma anche a livello macroeconomico.

È quindi urgente imparare da ciò che è successo e adattare le misure adottate durante la crisi per incorporarle strutturalmente nel disegno del mercato dell'elettricità. A questo proposito, è positivo che la Commissione introduca misure specifiche per i periodi di crisi, come la possibilità di tariffe regolamentate anche con prezzi inferiori ai costi. Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta non risolva le modalità di finanziamento, il che significa lasciare i Paesi con minore spazio fiscale e, quindi, i loro cittadini, in una posizione di svantaggio.

È quindi necessario correggere questo divario incorporando come strumento strutturale del sistema una misura introdotta durante la crisi, come il tetto temporaneo dei ricavi di mercato dei generatori inframarginali, in modo che una parte di essi possa essere utilizzata per alleviare un nuovo shock di prezzo.

Tale misura dovrebbe essere introdotta su base strutturale e a livello europeo per tre motivi:

fornisce una fonte di finanziamento per le tariffe regolamentate proposte dalla Commissione, consentendo anche agli Stati membri con minore capacità finanziaria di avere una fonte di entrate per compensare i prezzi elevati
offre ai consumatori e agli investitori la prevedibilità di conoscere le regole in anticipo, evitando di dover ricorrere a nuove regolamentazioni d'emergenza, frutto dell'improvvisazione e dell'incertezza e senza il coinvolgimento del Parlamento
frammentazione del mercato interno attraverso l'introduzione di norme comuni

A lungo termine, la Commissione dovrebbe considerare l'evoluzione di questo limite verso altri strumenti, come una "valvola di sfogo" in caso di crisi, o altre misure con risultati equivalenti, come le opzioni di affidabilità.

**ALLEGATO: ELENCO DI ENTI O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è stato redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto il contributo delle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Eurelectric
Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica
E.ON SE
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Nordenergi
EDF Francia
Rete d'azione per il clima Europa
Commissione europea (DG ENER)
Ørsted A/S
Acciona S.A.
Comitato per la nomina del gestore del mercato elettrico (NEMO) - OMIE
E.DSO - Operatori del sistema di distribuzione europeo
Alcoa
FACILITAZIONE
GEODE
ACER
BEUC
ASEALEN
REScoop.eu
EREF
Istituto di Ricerca Tecnologica di Comillas (IIT)
Rappresentanza permanente della Germania

Arcelor Mittal
RWE
EEX
Uniper
Nord Pool AS
Comitato europeo delle regioni
Conchiglia
Vattenfall
EGEC
smartEn Energia intelligente Europa
Entità DSO
Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE)
Comitato economico e sociale europeo
Naturgia
ENI
Rappresentanza permanente della Danimarca
Eurometalli
Euromini
Fondazione Abbé Pierre, Amici della Terra Europa, FEANTSA, ESF
Istituto per la politica ambientale europea
ENEL
Energia solare in Europa
Red Eléctrica Española
Rappresentanza permanente della Spagna
Rappresentanza permanente del Lussemburgo
Piattaforma RE-Source
E3G
Vento Europa